Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 195

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 3 agosto 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

(7310)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 giugno 1971, n. **515.**

Modifica dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, relativa a provvidenze per l'assistenza psichiatrica e nuove norme per l'utilizzo delle somme ivi previste.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, aggiunto dalla legge 13 marzo 1969, n. 83, e modificato dalla legge 30 maggio 1970, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Le somme relative agli stanziamenti di lire 8.000 milioni, 12.000 milioni, 16.000 milioni e di lire 23.394 milioni di cui al precedente comma, non impegnate negli esercizi 1970 e 1971, possono essere utilizzate fino all'entrata in funzione della riforma sanitaria relativamente all'ordinamento dell'assistenza psichiatrica ».

Art. 2.

Il concorso dello Stato previsto dall'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, ai maggiori oneri derivanti alle province e agli enti da cui dipendono ospedali psichiatrici e centri o servizi di igiene mentale per la assunzione delle nuove unità di medici, psicologi, infermieri, assistenti sanitarie visitatrici e assistenti sociali di cui agli articoli 2 e 3 della stessa legge, è esteso al pagamento degli oneri previdenziali e assistenziali, nonchè degli oneri derivanti dallo stato di famiglia, dalla progressione economica e di carriera.

Il concorso dello Stato per il pagamento della differenza, a favore dei medici degli ospedali psichiatrici, dei centri o servizi di igiene mentale, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 18 marzo 1968, n. 431, tra il trattamento economico in godimento a tale data e lo stipendio tipo e le indennità stabilite in base all'articolo 5, quarto comma, lettera *b*) della stessa legge, è esteso al pagamento degli oneri indicati nel comma precedente derivanti dalla concessione dei miglioramenti.

Il trattamento economico del personale non medico gravante sulle province e sugli altri enti, da cui dipendono gli ospedali psichiatrici, già in servizio alla data di entrata in vigore della legge 18 marzo 1968, n. 431, non dovrà essere inferiore a quello del personale di pari qualifica o anzianità successivamente assunto in base all'articolo 5 della predetta legge.

Art. 3.

A decorrere dal 1° luglio 1971 e fino alla data indicata all'articolo 1 è corrisposta ai medici e agli psicologi degli ospedali psichiatrici e dei centri o servizi di igiene mentale una indennità, non utile ai fini previdenziali e assistenziali, pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento alla predetta data e quello attualmente in vigore per i medici dipendenti dagli enti ospedalieri di corrispondente funzione e anzianità.

Con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà determinata per le singole qualifiche l'indennità dovuta ai sensi del precedente comma.

Art. 4.

Le disposizioni della legge 18 marzo 1968, n. 431, e della presente legge sono estese, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli istituti medico-psicopedagogici dipendenti dalle province, esistenti alla data del 18 marzo 1968.

Art. 5.

L'onere conseguente all'applicazione degli articoli 2, primo e secondo comma, 3 e 4 grava sui fondi di cui all'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431 e di cui all'articolo 1 della presente legge. La corresponsione alle province e agli altri enti da cui dipendono gli ospedali psichiatrici delle somme ad essi assegnate, ha luogo con le modalità previste dalla predetta legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 giugno 1971

SARAGAT

COLOMBO — MARIOTTI — RESTVO — FERRARI AGGRADI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 30 giugno 1971, n. **516**.
Passaggio al demanio dello Stato dell'ex aeroporto « Olivola » in Benevento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo, denominato ex aeroporto « Olivola », della estensione di circa Ha. 38, sito nel comune di Benevento, compreso nel patrimonio disponibile dello Stato, di cui all'elenco allegato alla legge 20 febbraio 1956, n. 144, è stralciato dall'elenco medesimo.

Art. 2.

Il fondo predetto viene passato al demanio dello Stato perchè sia destinato a sede di aeroporto civile.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1971

SARAGAT

COLOMBO — PRETI — VIGLIANESI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 30 giugno 1971, n. **517**.
Trattenimento in servizio degli appartenenti alla carriera tecnico-direttiva del catasto e dei servizi tecnici erariali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il Ministro per le finanze ha facoltà, fino al 31 dicembre 1973, di trattenere in servizio, con il consenso degli interessati, per la durata di tre anni, gli ingegneri della carriera direttiva dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali al raggiungimento dei limiti di età per il collocamento a riposo.

Gli ingegneri della medesima carriera, collocati a riposo dal 1° luglio 1970 e fino all'entrata in vigore della presente legge, potranno essere richiamati e trattenuti in servizio alle condizioni di cui al comma precedente.

Gli ingegneri trattenuti o richiamati in servizio sono collocati in soprannumero, tenendosi scoperto un posto nella qualifica iniziale del ruolo per ogni impiegato collocato in soprannumero. La loro cessazione dal servizio può essere disposta dal Ministro per le finanze in qualsiasi momento.

Gli ingegneri trattenuti o richiamati non possono conseguire promozioni ed il loro trattamento economico è quello previsto per la qualifica rivestita. Il servizio prestato in soprannumero è utile sia ai fini degli aumenti periodici di stipendio, sia ai fini del trattamento di quiescenza.

Gli ingegneri suddetti verranno utilizzati in compiti di studio, direzione, progettazione e collaudo dei lavori ed in particolari incarichi connessi con l'attività dell'amministrazione finanziaria di appartenenza.

Gli incarichi ispettivi e la dirigenza dei servizi ed uffici potranno essere eccezionalmente affidati, con motivato decreto del Ministro per le finanze ed a tempo determinato, agli ingegneri trattenuti quando si verifichi l'impossibilità di provvedervi in via ordinaria.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1971

SARAGAT

COLOMBO — PRETI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 30 giugno 1971, n. **518**.
Indennità di rischio per il personale sanitario ausiliario dipendente dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale sanitario ausiliario infermieristico, ostetrico, fisioterapista e massoterapista, di laboratorio di analisi cliniche, diplomato o abilitato, dipendente da enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni è dovuta una indennità infermieristica per la peculiarità ed il rischio delle funzioni svolte.

Art. 2.

L'art. 1 della presente legge è applicabile al personale di ruolo ed al personale non di ruolo assunto a contratto ad orario pieno per lo svolgimento delle funzioni che, secondo i regolamenti dei singoli enti, sono normalmente riservate al personale di ruolo.

Art. 3.

L'indennità infermieristica non compete al personale di cui al precedente articolo 1, che ai sensi dell'articolo 59 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, passa agli enti ospedalieri, con effetto dalla data di inizio del godimento del trattamento economico ospedaliero.

Art. 4.

L'indennità infermieristica prevista dalla presente legge è cumulabile con le indennità attribuite per servizio ospedaliero e con le indennità di rimborso spese per profilassi antitubercolare previste dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 5.

L'ammontare della indennità infermieristica prevista dalla presente legge è unico per tutto il personale indicato al precedente articolo 2 ed è fissato in lire 180 mila annue da erogarsi in dodici mensilità.

Art. 6.

L'indennità infermieristica prevista dalla presente legge è corrisposta in misura unica mensile ed è pensionabile.

Art. 7.

Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1971.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1971

SARAGAT

COLOMBO — DONAT-CATTIN — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 28 luglio 1971, n. **519.**

Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della regione Calabria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, lo Statuto della regione Calabria nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

ALLEGATO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

La regione Calabria è autonoma, nell'unità della Repubblica italiana.

Esercita propri poteri e funzioni a norma del presente Statuto, secondo i principi e nei limiti della Costituzione, nel rispetto dei valori della Resistenza e dei valori dell'antifascismo che la ispirano.

Art. 2.

La Regione comprende i territori delle province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria

Il capoluogo è Catanzaro dove hanno sede la Giunta e la Presidenza della Regione.

Il Consiglio ha sede nella città di Reggio Calabria con convocazioni anche nelle altre due città capoluogo di Provincia.

La Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma stabiliti con legge regionale.

Art. 3.

La Regione si ispira ai principi della democrazia e della uguaglianza dei cittadini, nel rispetto della dignità della persona umana. Favorisce il più ampio decentramento politico e amministrativo, le autonomie locali e in armonia con l'articolo 3 della Costituzione, la effettiva partecipazione dei lavoratori all'attività politica, sociale ed economica.

Promuove lo sviluppo culturale, sociale ed economico delle popolazioni, nel quadro di indirizzi che valgano a riscattare la Calabria dalla sua storica arretratezza.

Assume come suo obiettivo primario la piena occupazione per bloccare l'esodo dei lavoratori, predisponendo idonee iniziative per rendere effettivo il diritto al lavoro di tutti i cittadini.

TITOLO II

ORGANI DELLA REGIONE

Art. 4.

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il suo Presidente.

CAPO I

IL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 5.

I consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.

La convalida dell'elezione dei consiglieri deve essere effettuata entro tre mesi dalla data della prima riunione del Consiglio con le modalità stabilite dal regolamento interno.

Art. 6.

Il Consiglio regionale tiene di diritto la sua prima adunanza il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente della Giunta uscente.

Nel caso in cui non si provveda ai sensi del comma precedente il Consiglio può essere convocato da un quinto dei consiglieri assegnati.

Gli avvisi sono fatti pervenire ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data della seduta.

La presidenza provvisoria del Consiglio è assunta dal consigliere che, tra i presenti, è stato eletto col maggior numero di voti. I due consiglieri più giovani svolgono le funzioni di segretari.

Art. 7.

Il Consiglio regionale, prima di ogni altro atto, procede alla costituzione dell'Ufficio di presidenza con la elezione del Presidente, di due Vice Presidenti e di due segretari.

All'elezione del Presidente, dei due Vice Presidenti e dei due segretari del Consiglio regionale, si procede con votazioni separate ed a scrutinio segreto.

Ciascun consigliere vota per un solo nome.

I componenti dell'Ufficio di presidenza restano in carica 30 mesi e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge inoltre nel proprio seno, all'infuori dei membri della Giunta, tre revisori dei conti a scrutinio segreto.

Ciascun consigliere vota due soli nomi.

Art. 8.

I consiglieri rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato. Essi non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio ed a causa delle loro funzioni.

I consiglieri hanno diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione.

Ogni consigliere ha diritto di ottenere copia dei provvedimenti della Regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti e di conoscere i relativi atti preparatori, nonchè ogni altro loro atto di ufficio.

I diritti stabiliti nel presente articolo si esercitano con le modalità ed i limiti previsti dal regolamento interno del Consiglio. Il regolamento, inoltre, prevede termini perentori per la risposta ad interrogazioni ed interpellanze.

Art. 9.

Ai consiglieri sono attribuiti, con legge regionale, il rimborso delle spese ed indennità, il cui ammontare è determinato in relazione alle funzioni e alle attività svolte in Consiglio.

Art. 10.

Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente.

Esso è in sessione ordinaria dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 dicembre.

Il Consiglio si riunisce inoltre ogni qualvolta il suo Presidente, sentito l'Ufficio di presidenza, lo ritenga opportuno ovvero su richiesta del Presidente della Giunta o di non meno di un quinto dei consiglieri in carica.

In casi di necessità il Consiglio può essere convocato con preavviso di almeno 24 ore.

Art. 11.

Il Consiglio regionale approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il proprio regolamento interno.

Il Consiglio, per l'esercizio delle sue funzioni e in particolare per assicurare il regolare funzionamento degli uffici, delle commissioni e dei gruppi consiliari, ha, nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio, piena autonomia funzionale, organizzativa e contabile, che esercita sulla base del proprio regolamento interno. Nell'ambito di tale autonomia funzionale, organizzativa e contabile, l'Ufficio di presidenza provvede per la destinazione dei locali e del personale necessario per lo espletamento dell'attività consiliare.

Art. 12.

I consiglieri si costituiscono in gruppi i quali, a norma del regolamento, sono composti da uno o più membri.

L'Ufficio di presidenza, sentiti i Presidenti dei gruppi, assicura ai gruppi consiliari, per l'esplicazione delle loro funzioni, la disponibilità di locali ed attrezzature, ed iscrive contributi, sui fondi del Consiglio, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica di ciascuno di essi.

Art. 13.

Il Presidente e l'Ufficio di presidenza garantiscono e tutelano le prerogative ed i diritti dei consiglieri; assicurano il rispetto dei diritti delle minoranze; mantengono i rapporti con i capi gruppi consiliari.

Art. 14.

Il regolamento del Consiglio disciplina l'istituzione e la composizione delle Commissioni consiliari permanenti.

Il Presidente della Giunta, gli assessori e ciascun consigliere possono partecipare con diritto di parola e di proposte, ai lavori delle Commissioni permanenti.

Alle Commissioni permanenti sono sottoposte, per l'esame preliminare, le proposte di legge, di regolamento e di deliberazione di competenza del Consiglio, nonchè, per il parere preventivo, i provvedimenti della Giunta, nei casi stabiliti dallo Statuto e dalle leggi regionali.

Le Commissioni possono disporre consultazioni con rappresentanze di enti locali, di sindacati, di associazioni, di gruppi e singoli cittadini.

Le Commissioni deliberano a maggioranza, purchè sia presente almeno la metà dei componenti.

Prima dell'esame delle proposte di legge d'iniziativa popolare o di enti locali, la Commissione dovrà ascoltare i rappresentanti dei firmatari e degli enti locali medesimi, secondo le norme del regolamento.

Le Commissioni presentano sulla materia di loro competenza le relazioni e le proposte che ritengono opportune o che dal Consiglio medesimo siano richie-

ste, procurandosi a tal fine, anche su domanda del rappresentante di un gruppo, direttamente dal Presidente della Giunta o dagli assessori competenti, informazioni, notizie e documenti.

Hanno inoltre facoltà di richiedere l'intervento del Presidente della Giunta e degli assessori per domandare loro chiarimenti su questioni di amministrazione e di politica in rapporto alle materie della loro singola competenza; nonchè, previa comunicazione al Presidente della Giunta, l'intervento dei titolari degli uffici della amministrazione regionale e di enti dipendenti dalla Regione. Le Commissioni, in seduta non pubblica, hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti senza che sia loro opposto il segreto di ufficio.

Possono altresì chiedere al Presidente della Giunta ed agli assessori di riferire, anche per iscritto, in merito alla esecuzione di leggi ed all'attuazione data a mozioni, a risoluzioni e ad ordini del giorno approvati dal Consiglio o accettati dalla Giunta.

Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre e programmare, d'intesa con il Presidente del Consiglio, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili alla attività del Consiglio stesso. A tal fine, possono essere costituite anche commissioni speciali.

Commissioni speciali possono essere altresì costituite, con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati, per svolgere inchieste sull'attività amministrativa della Regione.

Il regolamento del Consiglio determina le modalità della audizione di rappresentanze di enti locali, di sindacati, di gruppi, di associazioni, di singoli cittadini.

Art. 15.

Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica ed a maggioranza dei presenti, salvi i casi per i quali sia prevista una maggioranza speciale.

Art. 16.

Il Consiglio determina l'indirizzo politico, sociale ed economico della Regione ed esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.

Il Consiglio:

a) approva i programmi della Giunta regionale e ne controlla la attuazione;

b) formula proposte di legge alle Camere, ed esprime i pareri di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione;

c) elegge, a norma del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione, i tre delegati che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica;

d) delibera sulla richiesta di *referendum* a norma degli articoli 75 e 138 della Costituzione;

e) approva il bilancio preventivo e le sue variazioni, il conto consuntivo, lo storno di fondi da un capitolo all'altro, autorizza l'esercizio provvisorio;

f) provvede con legge all'accensione di mutui e alla emissione di prestiti;

g) con legge disciplina i tributi propri della Regione;

h) delibera gli atti di intervento della Regione nella programmazione nazionale;

i) fissa gli indirizzi e le scelte ed approva i piani di sviluppo economico della Regione e del suo assetto territoriale, il piano urbanistico regionale ed i piani di difesa e di conservazione del suolo;

l) approva i piani regionali di attuazione, generali e settoriali predisposti dalla Giunta, determinandone il contenuto e la spesa nonchè la organizzazione dei servizi pubblici di interesse regionale ed i relativi finanziamenti;

m) approva i programmi generali e settoriali concernenti l'esecuzione di opere pubbliche, determinandone il contenuto e la spesa nonchè i programmi concernenti l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse della Regione;

n) con legge provvede all'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;

o) con legge provvede all'istituzione, nel territorio regionale, di nuovi Comuni, alla modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni di quelli già esistenti; provvede inoltre con legge alla formazione di comprensori e promuove forme associative fra gli enti locali della Regione anche ai fini di un più efficiente decentramento amministrativo;

p) stabilisce le deleghe da conferire o da revocare alle Province e ai Comuni;

q) con legge provvede all'istituzione, all'ordinamento ed alla soppressione di enti, imprese o aziende della Regione e decide sulla partecipazione ad imprese pubbliche;

r) formula i pareri di interesse generale richiesti dagli organi costituzionali della Repubblica;

s) nomina le Commissioni o i membri di Commissioni nei casi in cui la nomina è demandata genericamente alla Regione;

t) riesamina le deliberazioni inviate al Consiglio ai sensi dell'articolo 125 della Costituzione;

u) delibera in generale sopra tutti gli oggetti che sono propri della Regione e che non sono attribuiti alla Giunta o al Presidente.

Capo II

LA GIUNTA REGIONALE

Art. 17.

La Giunta è l'organo esecutivo della Regione: essa è composta dal Presidente, che ne assicura l'unità di indirizzo, e da un numero di assessori non inferiori ad otto e non superiore a dodici. La Giunta opera collegialmente e il Presidente ripartisce fra i suoi componenti gli incarichi, raggruppandoli in dipartimenti per settori omogenei.

Il Presidente della Giunta designa l'assessore Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 18.

Il Presidente e i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio con votazione palese. La votazione è preceduta:

1) da un dibattito politico;

2) dalla determinazione del numero degli assessori da eleggere, con votazione palese a maggioranza dei consiglieri assegnati;

3) dalla presentazione da parte di uno o più gruppi di proposte politico-programmatiche accompagnate dalla indicazione dei candidati alla Presidenza ed alla Giunta, con la specificazione dei dipartimenti, per settori omogenei, dei quali i membri della Giunta saranno incaricati;

4) dalla votazione palese dei documenti proposti con l'intervento di almeno i due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione e a maggioranza assoluta dei voti.

Successivamente con l'intervento di almeno i due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione e a maggioranza assoluta dei voti si procede alla elezione, per appello nominale, del Presidente della Giunta e, con votazione separata, sempre per appello nominale, alla elezione dei singoli componenti della Giunta.

Qualora non si raggiunga la presenza dei due terzi dei consiglieri in carica o non si consegua la maggioranza assoluta dei voti, la votazione viene rinviata ad una successiva seduta, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede — sempre per appello nominale — alle votazioni di cui sopra, purchè sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica.

Qualora anche in tali ulteriori votazioni non si raggiunga la maggioranza assoluta dei voti, si procede a votazioni di ballottaggio. Vengono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti e a parità di voti il più anziano di età.

La elezione del Presidente e della Giunta avviene a scrutinio segreto allorchè ciò sia richiesto e approvato, per alzata e seduta, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati. La richiesta va approvata prima dell'inizio delle votazioni.

Il Consiglio è convocato entro venti giorni per l'elezione del Presidente e della Giunta.

Art. 19.

La Giunta ed il suo Presidente rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta. Dopo la scadenza del Consiglio o l'approvazione della proposta di revoca o il voto del Consiglio sulle dimissioni, la Giunta ed il suo Presidente provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

Art. 20.

Il Presidente della Giunta e la Giunta cessano dalla carica in seguito a proposta di revoca approvata per appello nominale a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

La proposta di revoca deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione e deve essere posta in discussione entro trenta giorni dalla presentazione.

La revoca può riguardare anche solo uno o più componenti la Giunta.

Art. 21.

Le dimissioni del Presidente della Giunta sono indirizzate al Consiglio e presentate al Presidente del Consiglio. Le dimissioni dei singoli assessori sono trasmesse dal Presidente della Giunta al Presidente del Consiglio.

Le dimissioni del Presidente della Giunta, della Giunta o di singoli assessori hanno effetto solo dopo che il Consiglio ne ha preso atto.

Art. 22.

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica del Presidente della Giunta, le relative funzioni sono temporaneamente esercitate dal Vice Presidente limitatamente agli affari di ordinaria amministrazione.

Il Presidente del Consiglio convoca l'assemblea entro 15 giorni per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 23.

In caso di cessazione dalla carica di un assessore, il Presidente della Giunta ne informa subito il Presidente del Consiglio, il quale convoca l'Assemblea per la sostituzione.

In caso di impedimento temporaneo di un assessore, il Presidente incarica altro componente della Giunta di svolgere le funzioni.

Art. 24.

Se la Giunta si riduce almeno della metà dei propri membri, il Consiglio la rinnova per intero con le modalità di cui all'articolo 19.

Art. 25.

La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica e a maggioranza di voti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche salvo diversa decisione della Giunta stessa.

Art. 26.

Le indennità del Presidente della Giunta e degli assessori sono stabilite con legge regionale.

Art. 27.

La Giunta regionale:

a) attua i programmi approvati dal Consiglio regionale;

b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

c) predispone il bilancio preventivo che deve essere presentato al Consiglio almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario ed il conto consuntivo annuale che deve essere sottoposto al Consiglio entro quattro mesi dalla fine del relativo esercizio;

d) delibera sullo storno dei fondi da un articolo all'altro di uno stesso capitolo di bilancio, sentita la competente Commissione consiliare;

e) nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi regionali, amministra il patrimonio della Regione e delibera sui contratti della stessa;

f) delibera in materia di liti attive e passive e, in conformità del parere della Commissione competente, in materia di rinunce e transazioni;

g) delibera sui ricorsi per illegittimità costituzionale e per conflitti di attribuzione presso la Corte costituzionale, dopo averne informato il Consiglio;

h) predispone e presenta al Consiglio, sulla base degli indirizzi e delle scelte da esso fissati le proposte del programma regionale di sviluppo economico, del piano urbanistico, dei piani di difesa del suolo e degli altri piani regionali;

i) adotta i provvedimenti di attuazione dei programmi generali e settoriali approvati dal Consiglio regionale concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione di servizi pubblici, sempre che essi risultino indicati nel bilancio annuale con il relativo stanziamento;

l) sovrintende, in esecuzione degli indirizzi e delle direttive determinate dal Consiglio, alla gestione dei servizi pubblici regionali e degli enti, imprese ed aziende dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale;

m) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dal presente Statuto.

Art. 28.

Le funzioni di competenza del Consiglio non possono essere esercitate per delega dalla Giunta.

La Giunta, salvo casi di eccezionale gravità, non può esercitare le funzioni del Consiglio, adottando delibere di urgenza.

I provvedimenti adottati ai sensi del comma precedente debbono essere ratificati dal Consiglio, pena la decadenza, entro trenta giorni.

Art. 29.

Il Presidente della Giunta:

a) rappresenta la Regione;

b) promulga le leggi e i regolamenti regionali e indìce i *referendum* previsti dal presente Statuto;

c) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica ed informando il Consiglio;

d) convoca e presiede la Giunta regionale, ne fissa l'ordine del giorno e ne dirige e coordina l'attività;

e) sottoscrive gli atti della Regione;

f) sovrintende agli uffici e servizi regionali anche a mezzo dei membri della Giunta limitatamente al ramo di amministrazione a cui ciascuno è preposto;

g) ha la rappresentanza in giudizio della Regione e promuove davanti all'autorità giudiziaria le azioni cautelari e possessorie, riferendone alla Giunta nella prima adunanza;

h) presenta al Consiglio il bilancio ed il conto consuntivo predisposti dalla Giunta;

i) esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.

TITOLO III

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI DEI REGOLAMENTI REGIONALI E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE

Art. 30.

Le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione sono esercitate esclusivamente dal Consiglio e non possono essere delegate.

Art. 31.

L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta, a ciascun consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia a non meno di tre Consigli comunali, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila.

Essa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio di un progetto redatto in articoli.

Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa da parte degli elettori e dei Consigli comunali e provinciali sono stabilite da apposita legge regionale.

Art. 32.

Ogni progetto di legge è esaminato dalla competente Commissione consiliare e poi dal Consiglio, che lo approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il progetto di iniziativa popolare o di Consigli comunali o provinciali deve essere portato all'esame del Consiglio entro sei mesi dalla data di presentazione. Scaduto tale termine il progetto è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta consiliare e discusso con precedenza su ogni altro argomento. La stessa procedura sarà seguita per ogni altro progetto qualora ne faccia richiesta almeno un quarto dei consiglieri assegnati alla Regione.

Il regolamento interno disciplina il procedimento redigente assicurando in ogni caso alla Giunta e a ciascun consigliere la facoltà di presentare e discutere emendamenti anche in aula.

Art. 33.

Ogni legge è comunicata entro cinque giorni dall'approvazione dal Presidente del Consiglio regionale al Commissario del Governo per il visto.

Il visto si ha per apposto se entro trenta giorni dalla comunicazione, il Governo della Repubblica non rinvia la legge al Consiglio regionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 127 della Costituzione.

Nel caso di rinvio della legge, ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge stessa viene promulgata, se entro quindici giorni dalla comunicazione della nuova delibera, il Governo della Repubblica non abbia promosso la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi, davanti alle Camere.

Art. 34.

La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale nei dieci giorni dalla apposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo precedente.

Il testo è preceduto dalla formula: « Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga ».

Nell'ipotesi di cui al comma secondo dell'articolo precedente, la formula è così modificata: « Il Consiglio regionale ha approvato. Il visto del Commissario di Governo si intende apposto per decorso del termine di legge. Il Presidente della Giunta regionale promulga ».

Nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo precedente nella formula della promulgazione è fatta menzione della seconda delibera del Consiglio e, se ha avuto luogo, della pronuncia della Corte costituzionale o delle Camere.

Al testo della legge segue la formula: « La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria ».

La legge regionale è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* non oltre dieci giorni dalla sua promulgazione ed entra in vigore al 15° giorno successivo alla sua pubblicazione, salvi i casi di urgenza, previsti dal secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione.

Art. 35.

La promulgazione e l'entrata in vigore di una legge approvata dal Consiglio possono avvenire anche prima della scadenza dei termini di cui agli articoli precedenti, qualora la legge sia dichiarata urgente dal Consiglio a maggioranza dei componenti ed il Governo della Repubblica lo consenta.

In tal caso il consenso è implicito nel visto del Commissario del Governo.

Art. 36.

Nel caso di annullamento, anche parziale, di una legge della Regione in forza di una sentenza della Corte costituzionale o di una deliberazione del Parlamento, ovvero di abrogazione in seguito a *referendum*, la questione relativa ai provvedimenti conseguenziali da adottare viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, successiva alla pubblicazione della sentenza della Corte o della deliberazione del Parlamento o alla proclamazione dei risultati del *referendum*.

Art. 37.

Le proposte di legge presentate al Consiglio non decadono con la fine della legislatura.

Il regolamento stabilisce le modalità per il loro esame.

Art. 38.

L'iniziativa dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio spetta alla Giunta e a ciascun consigliere regionale.

I regolamenti deliberati dal Consiglio regionale vengono promulgati e pubblicati secondo le modalità previste per le leggi regionali in quanto applicabili.

TITOLO IV
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 39.

La Regione riconosce che la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, alla funzione legislativa ed amministrativa ed al controllo dei poteri pubblici è condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica.

La Regione considera i partiti politici strumenti fondamentali per concorrere con metodo democratico a determinare la politica regionale; considera essenziale alla definizione degli indirizzi generali e alle scelte programmatiche il concorso degli enti locali, dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, del movimento cooperativo, delle altre categorie produttive, delle organizzazioni studentesche, delle rappresentanze delle comunità degli emigrati all'estero o in altre regioni del paese nonchè di ogni altra significativa organizzazione sociale, culturale e professionale.

Art. 40.

La Regione, ai fini di cui all'articolo precedente, consulta sulle principali questioni, anche a loro richiesta, i Comuni, le Province, gli enti comprensoriali, le organizzazioni regionali confederali dei lavoratori e delle altre categorie produttive, le rappresentanze di emigrati e delle loro famiglie e altre organizzazioni e formazioni sociali, culturali e professionali.

Promuove indagini conoscitive ed incontri su particolari problemi, sollecitando la diretta partecipazione dei cittadini interessati.

Art. 41.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale, per richiederne l'intervento e per sollecitare l'adozione di provvedimenti di interesse generale.

Art. 42.

La Regione riconosce il diritto delle organizzazioni sociali e dei cittadini all'informazione sull'attività regionale e predispone gli strumenti per il suo esercizio.

Assicura la disponibilità dei dati raccolti dai propri uffici o dagli enti e aziende dipendenti; nel rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini e con il limite della riservatezza necessaria per il buon funzionamento dell'amministrazione.

Art. 43.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali a norma dell'articolo 31 del presente Statuto.

Art. 44.

E' indetto *referendum* popolare per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale quando ne facciano richiesta un ventesimo degli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione ovvero due Consigli provinciali o venti Consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della popolazione della Regione.

Non è ammesso *referendum* per l'abrogazione:

di leggi di bilancio;

di leggi tributarie;

di leggi urbanistiche approvate con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti gli elettori della Regione.

La proposta soggetta al *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Non può essere presentata domanda di *referendum* nell'anno anteriore alla scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio regionale.

Art. 45.

I soggetti di cui all'articolo 44 del presente Statuto possono richiedere *referendum* abrogativo dei regolamenti ad eccezione di quelli riguardanti le materie di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 46.

Il Consiglio regionale può indire *referendum* consultivo delle popolazioni interessate a determinati provvedimenti.

L'istituzione di nuovi Comuni ed i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali hanno luogo con legge regionale, sentiti i consigli comunali e previa consultazione mediante *referendum* delle popolazioni interessate.

Art. 47.

La legge regionale disciplina le modalità dell'esercizio del potere di richiesta di *referendum* nonchè le ulteriori modalità di attuazione di *referendum*.

TITOLO V
RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI

Art. 48.

La Regione riconosce nella partecipazione degli enti locali alla sua attività, anche legislativa e politico-amministrativa, un momento essenziale dell'autonomia e del decentramento politico ed amministrativo.

Favorisce il potenziamento effettivo della autonomia dei Comuni e delle Province e ne coordina l'azione con gli obiettivi della programmazione.

Art. 49.

I Comuni e le Province possono rivolgere interrogazioni alla Regione.

Il regolamento ne disciplina le modalità.

Art. 50.

La Regione, al fine di realizzare una organizzazione più adeguata in funzione della programmazione economica favorisce e promuove, sentiti i Consigli comunali e provinciali interessati, la formazione di comprensori, con la diretta partecipazione degli stessi Comuni interessati.

La formazione e la competenza dei comprensori sono stabilite con legge regionale.

Art 51.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni, singoli o associati, e ad altri enti locali.

La delega di funzioni amministrative nonchè la sua eventuale revoca, sono disposte con legge regionale.

Gli enti locali devono essere consultati in ordine al contenuto della delega, alle modalità del suo esercizio, agli aspetti organizzativi e finanziari ed alla revoca.

Art. 52.

Le spese sostenute dalle Province, dai Comuni o da altri enti locali, per le funzioni delegate sono a totale carico della Regione, nei limiti previsti dalla legge di delega.

Art. 53.

L'utilizzazione degli uffici degli enti locali avviene in base ad accordi fra la Regione e gli enti interessati.

Art. 54.

Il controllo sugli atti degli enti locali è esercitato dalla Regione nei modi fissati con legge regionale in armonia con i principi della Costituzione.

L'organo regionale di controllo svolge le sue funzioni in conformità dell'articolo 130 della Costituzione, rispettivamente nel capoluogo della Regione per gli atti delle Province e degli enti a carattere regionale e provinciale e nel capoluogo di ogni singola Provincia per gli atti dei Comuni e degli altri enti locali.

La legge regionale potrà prevedere un ulteriore decentramento dell'organo regionale di controllo.

TITOLO VI
LA REGIONE E LA PROGRAMMAZIONE

Art. 55.

La Regione assume la programmazione come metodo e strumento volti a realizzare le riforme economiche e sociali e le finalità indicate dalla Costituzione e dal presente Statuto.

La Regione, soggetto autonomo della programmazione, in collaborazione con gli enti locali e con la partecipazione dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali, economiche e sociali, concorre con proprie iniziative alla determinazione degli obiettivi e degli strumenti della programmazione nazionale di cui rivendica le finalità meridionalistiche; formula programmi di sviluppo economico globali relativi al suo territorio.

Esercita la funzione di coordinamento sugli enti locali e in concorso con gli organi dello Stato e nell'ambito delle proprie competenze sugli enti economici pubblici.

Art. 56.

In relazione alle finalità di cui all'articolo 3 del presente Statuto la Regione, nell'ambito delle proprie competenze ed in concorso con lo Stato:

a) promuove ed attua una politica agraria indirizzata alla formazione della proprietà diretto-coltivatrice singola o associata, in modo da consentire — con l'attuazione di piani di zone e comprensoriali, di orientamento produttivo, di trasformazione fondiaria e di valorizzazione del prodotto, di bonifica, di irrigazione e di cooperazione — il raggiungimento di equi rapporti sociali nelle campagne, anche rimuovendo gli ostacoli derivanti dall'attuale regime contrattuale ed assicurando livelli di reddito tali da garantire una esistenza libera e dignitosa;

b) promuove ed attua piani per un equilibrato processo di industrializzazione rivolto ad assicurare la piena utilizzazione delle risorse umane e materiali della Regione; a tal fine rivendica l'intervento delle industrie a partecipazione statale e favorisce con adeguate misure l'insediamento industriale con particolare riferimento alla piccola e media industria;

c) riconosce nel turismo una componente importante dello sviluppo economico e sociale e attua piani per il suo incremento, con particolare riguardo al turismo di massa;

d) opera perchè sia assicurata la funzione sociale della proprietà privata e sia realizzato il trasferimento alla gestione pubblica dei servizi e delle attività economiche di preminente interesse generale;

e) promuove la cooperazione nella produzione e nei servizi;

f) promuove lo sviluppo dell'artigianato e a tal fine:

adotta iniziative per stimolarne l'attività;

incentiva la formazione di nuove imprese;

promuove forme associative al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro;

favorisce con apposite norme l'artigianato tradizionale;

g) persegue un razionale assetto del territorio che preveda lo sviluppo ordinato degli insediamenti umani, garantendo la difesa e la conservazione del suolo, la regimazione delle acque e la loro utilizzazione per fini industriali, agricoli e potabili, la tutela dei valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico, artistico ed archeologico; opera per tutelare altresì la naturale purezza dell'aria e delle acque;

h) promuove iniziative ed adotta programmi per realizzare il diritto del cittadino all'abitazione e per assicurare anche alle campagne tutti i servizi sociali;

i) promuove il riordino giuridico e la valorizzazione economica dei demani e dei patrimoni comunali, favorendo l'affrancazione degli usi civici;

l) opera per il superamento degli squilibri nell'ambito della Regione assumendo specifiche iniziative in favore delle zone montane e di quelle particolarmente depresse;

m) promuove l'ordinato sviluppo della viabilità e delle comunicazioni ed organizza il sistema dei trasporti, secondo le esigenze della collettività, in funzione dello sviluppo economico e sociale della comunità regionale;

n) concorre all'attuazione di programmi di sviluppo della scuola e dell'istruzione in generale, e assicura, nell'ambito delle sue competenze, il diritto allo studio, mediante la rimozione delle cause che ne limitano e ne impediscano l'effettivo esercizio; favorisce pure l'assetto e lo sviluppo dell'Università, strumento indispensabile del progresso culturale, sociale ed economico;

o) promuove ogni iniziativa atta ad elevare il livello culturale dei cittadini nel campo scientifico, umanistico, dello spettacolo, della musica e dell'arte; attua piani di sviluppo e di valorizzazione delle biblioteche, dei musei e di ogni altra attività formativa;

p) attua piani per la formazione professionale dei giovani e la riqualificazione degli adulti ai fini di un loro migliore inserimento nelle attività produttive;

q) riconosce nell'attività sportiva, nella pratica dilettantistica e nell'impiego del tempo libero momenti importanti nella formazione ed esplicazione della persona umana e li favorisce con idonee iniziative dirette a realizzare impianti e attrezzature;

r) nel rispetto delle proprie tradizioni, promuove la valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed artistico delle popolazioni di origine albanese e greca; favorisce l'insegnamento delle due lingue nei luoghi ove esse sono parlate;

s) promuove l'adozione di piani intesi a realizzare un sistema di sicurezza sociale al fine di conseguire una efficiente organizzazione per la tutela della salute del cittadino;

t) promuove ed adotta particolari programmi per la cura, l'assistenza e l'educazione dell'infanzia, specie nelle campagne e nelle zone di più accentuata emigrazione;

u) opera per rimuovere tutte le cause di carattere sociale, economico e culturale che impediscono il pieno inserimento della donna nelle attività produttive;

v) promuove iniziative idonee a realizzare un collegamento con le comunità degli emigrati calabresi all'estero, anche al fine di favorire l'esercizio dei loro diritti civili e politici;

z) assume iniziative per assicurare un'ampia e democratica informazione, anche in ordine all'organizzazione dei servizi pubblici relativi.

Art. 57.

La Regione, d'intesa con gli enti locali interessati, attribuisce ai comprensori previsti nell'articolo 50 del presente Statuto funzioni e compiti di elaborazione e attuazione di programmi di sviluppo economico e sociale.

La legge regionale definisce le competenze dei comprensori in relazione alla programmazione regionale.

Art. 58.

La Regione indìce una conferenza annuale dei sindaci e dei presidenti delle Amministrazioni provinciali per dibattere sullo stato della Regione in rapporto ai problemi dello sviluppo economico, sociale e civile.

Art. 59.

Per gli studi preparatori e per le ricerche su problemi che interessano la programmazione regionale, la Regione può avvalersi di un organismo regionale, disciplinato nella formazione, organizzazione e compiti da legge regionale, ed eventualmente della collaborazione di esperti.

TITOLO VII

PATRIMONIO, DEMANIO E FINANZE

Art. 60.

La Regione ha autonomia finanziaria e proprio demanio e patrimonio in conformità alle norme costituzionali.

Di tutti i beni della Regione è redatto inventario.

Art. 61.

Le entrate della Regione sono costituite:

a) dai redditi del suo patrimonio;

b) dai tributi propri;

c) dalle quote del gettito di tributi erariali;

d) dalle quote del fondo nazionale destinato ai finanziamenti dei programmi regionali;

e) dai contributi speciali previsti dal terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione;

f) da ogni altro eventuale contributo, provento od entrata.

Art. 62.

L'ordinamento contabile della Regione è disciplinato con legge regionale.

La durata dell'esercizio finanziario della Regione coincide con l'anno solare.

Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il bilancio di previsione relativo all'esercizio successivo.

Entro il 30 novembre il Consiglio approva, con legge, a maggioranza dei consiglieri assegnati, il bilancio preventivo.

L'esercizio provvisorio può essere autorizzato dal Consiglio regionale con legge per un periodo non superiore a tre mesi.

Con il progetto di bilancio la Giunta presenta al Consiglio:

a) un preventivo di cassa della Regione, e degli enti e aziende da essa dipendenti e a partecipazione regionale;

b) un preventivo delle spese degli enti locali relative all'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione, e per le quali la Regione si avvalga dei loro uffici;

c) una relazione illustrativa sul rapporto tra previsioni di bilancio e attuazione del piano economico regionale.

Art. 63.

Entro il 30 aprile di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio il conto consuntivo dell'esercizio precedente.

Il Consiglio regionale approva il conto consuntivo entro il 30 giugno successivo.

Con il conto consuntivo la Giunta presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del piano economico regionale, dei piani settoriali e dei singoli progetti concernenti servizi e opere della Regione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi.

La Giunta regionale trasmette al Consiglio al termine di ogni trimestre il consuntivo di cassa.

Art. 64.

I programmi pluriennali di spesa per singoli settori e progetti hanno di norma la durata e la decorrenza del piano economico regionale.

Art. 65.

Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese ovvero minori entrate deve indicare i mezzi per farvi fronte.

TITOLO VIII

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 66.

L'attività amministrativa della Regione è informata ai princìpi dell'autonomia e della democrazia, al più ampio snellimento ed alla pubblicità delle procedure.

La Regione assume, altresì, il decentramento come carattere essenziale della propria organizzazione amministrativa.

Gli atti amministrativi della Regione sono pubblici.

La legge regionale disciplina termini e modi della pubblicazione degli atti e del rilascio di copie.

Art. 67.

La struttura degli uffici è articolata in funzione dei princìpi posti dall'articolo precedente, nonchè dei compiti prevalentemente direzionali, programmatori e di coordinamento spettanti alla Regione e della più ampia delega agli enti locali.

Art. 68.

La legge regionale determina la costituzione degli uffici regionali, lo stato giuridico, il trattamento economico, il ruolo organico del personale.

La legge regionale che regola tale materia garantisce i diritti fondamentali del personale, nonchè le posizioni giuridiche ed economiche da esso acquisite.

Il personale della Regione, salvo i casi previsti dalla legge, è assunto mediante pubblico concorso secondo le norme in materia vigenti e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento statale sul pubblico impiego.

Con delibera del Consiglio possono essere conferiti incarichi a tempo determinato per l'assolvimento di funzioni direttive dei servizi della Regione o per lo svolgimento di compiti particolari.

TITOLO IX

ENTI, AZIENDE, SOCIETA' REGIONALI

Art. 69.

Per attività inerenti allo sviluppo economico, sociale e culturale o a servizi di interesse della Regione o comune ad altre regioni che, per la loro speciale natura e dimensione, non possono essere esercitate direttamente o delegate agli enti locali interessati, la Regione può con legge:

a) istituire enti ed aziende regionali;

b) promuovere la istituzione di enti od aziende a carattere consorziale fra enti locali;

c) stabilire di partecipare a società finanziarie regionali con altri enti pubblici, o promuoverne la costituzione.

In caso di società finanziarie promosse dalla Regione, a questa ultima deve essere assicurata la maggioranza assoluta delle azioni.

La legge regionale regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, aziende e società regionali provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati.

Art. 70.

La Regione esercita poteri di indirizzo e di controllo sugli enti ed aziende di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo precedente, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.

A tal fine spetta al Consiglio regionale:

a) la nomina degli amministratori degli enti od aziende interamente dipendenti dalla Regione, nonchè dei rappresentanti della Regione sia negli enti ed aziende consorziali che nelle società a partecipazione regionale;

b) l'approvazione dei bilanci e dei programmi generali di sviluppo e di riordino, nonchè di quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali.

Nella nomina degli amministratori e dei rappresentanti di cui alla precedente lettera *a*) è assicurata, nei modi stabiliti dalla legge, la rappresentanza della minoranza consiliare.

Il personale degli enti e aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive.

Il bilancio degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione deve essere presentato al Consiglio regionale prima che inizi la discussione del bilancio regionale.

Con il bilancio regionale sono approvati gli impegni relativi ai bilanci degli enti ed aziende dipendenti, i quali vengono ratificati, dopo opportuno esame, nei termini e nelle forme previste da legge regionale.

I consuntivi degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione sono allegati al conto consuntivo della Regione stessa.

TITOLO X
REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 71.

Le leggi di revisione dello Statuto sono adottate con il procedimento previsto dal secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione.

L'abrogazione totale dello Statuto non è ammessa, se non previa deliberazione di un nuovo Statuto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1971, n. 520.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Gesù Bambino di Praga, in Ozieri.

N. 520. Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ozieri in data 9 aprile 1969, integrato con dichiarazioni del 16 agosto 1969 e 19 agosto 1970, relativo alla erezione della parrocchia di Gesù Bambino di Praga, nel rione « Punta 'e Idda » di Ozieri (Sassari).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 91. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1971.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli addetti alla pulizia degli immobili urbani.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopracitata che demanda al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra in caso di variazioni del costo della vita;

Vista la nota n. 16300 in data 27 maggio 1971 con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che la indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura ha subìto la variazione di due punti in aumento a decorrere dal 1° maggio 1971;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1958, 5 novembre 1960, 31 marzo 1961, 23 ottobre 1961, 5 marzo 1962, 20 giugno 1962, 2 ottobre 1962, 2 gennaio 1963, 16 marzo 1964, 28 settembre 1964, 4 dicembre 1964, 2 marzo 1965, 4 giugno 1965, 23 settembre 1965, 10 dicembre 1965, 30 marzo 1966, 22 giugno 1966, 22 marzo 1967, 8 maggio 1967, 16 settembre 1967, 1° dicembre 1967, 3 maggio 1968, 30 agosto 1968, 5 marzo 1969, 4 giugno 1969, 20 ottobre 1969, 3 gennaio 1970, 20 maggio 1970, 3 settembre 1970, 25 gennaio 1971 e 22 marzo 1971, con i quali si è provveduto all'adeguamento della scala mobile per effetto dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 23;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° maggio 1971, ai minimi di retribuzione, spettanti, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo, degli immobili adibiti ad uso di abitazione ed altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale o di istituti autonomi per le case popolari, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª zona: (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia — compreso Trieste —, Trentino, Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

Portieri . . . . L. 30,48
Addetti alle pulizie . . . . » 28,60

2ª zona: (Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania — escluso Napoli —, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia — escluso Palermo —, Sardegna):

Portieri . . . . L. 26,20
Addetti alle pulizie . . . . » 24,60

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6846)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1971.

Sostituzione del rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in seno al consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del Flumendosa.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, col quale venne costituito l'Ente autonomo del Flumendosa;

Visto lo statuto di detto ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1950;

Vista la legge 1° luglio 1952, n. 362, che ha arrecato, tra l'altro, modificazioni alla composizione del consiglio di amministrazione dell'ente in parola;

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1968, n. 2210, col quale è stato costituito il consiglio di amministrazione dello stesso ente, per il quadriennio 3 novembre 1967-2 novembre 1971, chiamandone a far parte, in rap-

presentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il prof. Francesco Pasino, presidente del Consiglio superiore dell'agricoltura a riposo;

Visto il decreto ministeriale n. 9831 in data 15 luglio 1969, con il quale l'ispettore generale del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura centrale e periferica dottor Giulio Cordelli è stato nominato membro del consiglio di amministrazione predetto, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in sostituzione del prof. Francesco Passino, dimissionario;

Vista la lettera del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 183 del 2 aprile 1971;

Decreta:

Con decorrenza dalla data del presente decreto e fino al 2 novembre 1971 l'ispettore generale del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura dott. Giovanni Gauttieri è nominato membro del consiglio di amministrazione dello Ente autonomo del Flumendosa, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in sostituzione del dott. Giulio Cordelli deceduto.

Roma, addì 8 luglio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(6845)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1971.

Prezzi minimi all'esportazione dei bulbi, tuberi e rizomi da fiore verso i Paesi extracomunitari.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito nella legge 25 luglio 1956, n. 796, concernente le norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banche estere;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 234/68 del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura;

Visto il regolamento della Commissione delle Comunità europee n. 1946/70 del 29 settembre 1970, relativo alla modifica della durata di validità del regolamento C.E.E. n. 1767/68, concernente il regime dei prezzi minimi all'esportazione verso i Paesi terzi di bulbi, tuberi e radici tuberose da fiore;

Visto il regolamento della Commissione delle Comunità europee n. 1786/68 dell'8 novembre 1968, che autorizza gli Stati membri a prendere misure in deroga a taluni criteri delle norme di qualità applicabili alle esportazioni verso i Paesi terzi di bulbi, tuberi e rizomi da fiore;

Visto il proprio decreto 27 aprile 1970 concernente i prezzi minimi all'esportazione verso i Paesi extracomunitari di bulbi, tuberose e rizomi da fiore;

Visto il regolamento della Commissione delle Comunità europee n. 2957/70 del 21 dicembre 1970, che fissa per la campagna di commercializzazione 1971/72 i prezzi minimi all'esportazione verso i Paesi terzi di alcuni bulbi, tuberi e rizomi da fiore;

Visto il regolamento della Commissione delle Comunità europee n. 220/71 del 29 gennaio 1971, che fissa i prezzi minimi all'esportazione verso i Paesi terzi di tuberi di begonie, dalie, gladioli, sinningia e di bulbi di lilium;

Sentiti i Ministeri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e dell'industria, commercio e artigianato;

Ritenuta la necessità di fissare uno o più prezzi minimi all'esportazione dei bulbi, tuberi e rizomi da fiore verso i Paesi extracomunitari;

Decreta:

Art. 1.

L'esportazione verso i Paesi extracomunitari di bulbi, tuberi e rizomi da fiore è sottoposta a regime di prezzi minimi.

Art. 2.

Le esportazioni di detti prodotti verso i Paesi extracomunitari devono essere effettuate a prezzi uguali o superiori a quelli minimi elencati nelle tabelle allegate al presente decreto.

E' consentito tuttavia che i prezzi minimi fissati per ciascun prodotto siano ridotti al massimo del 2 % nel caso di pagamento in contanti.

Art. 3.

I prezzi minimi di cui ai precedenti articoli, sono riferiti alla fase partenza magazzino esportatore. Essi non comprendono il costo dell'imballaggio, le spese di assicurazione e tutte le spese supplementari.

Nelle fatture relative all'esportazione dei prodotti previsti dal presente decreto debbono essere in ogni caso indicati:

il prezzo ed il calibro dei prodotti;

il costo dell'imballaggio;

le spese di assicurazione e tutte le spese supplementari.

Per i prodotti per i quali non sia stato fissato il prezzo minimo per uno o più calibri, il prezzo minimo applicabile è quello più basso fissato per i prodotti stessi.

Art. 4.

L'Istituto nazionale per il commercio estero, accertata la rispondenza del prezzo di vendita ai prezzi minimi di cui all'art. 2, appone un « visto » sulla relativa fattura e sul benestare bancario, qualora quest'ultimo documento sia richiesto.

Art. 5.

Ogni eventuale modifica alle tabelle allegate al presente decreto sarà resa nota dal Ministero del commercio con l'estero mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 10 luglio 1971

Il Ministro: ZAGARI

ALLEGATO 1

TABELLA *A*

Prezzi minimi all'esportazione

L./1.000 pezzi

PRODOTTO	Calibro	Paese del gruppo I A (1)	Paese del gruppo I B (1)	Paese del gruppo I C (1)
Anemone coronaria	8 +	7.337,50	6.606,25	5.868,75
	7-8	5.612,50	5.050,00	4.487,50
	6-7	3.887,50	3.500,00	3.112,50
	5-6	2.762,50	2.487,50	2.212,50
	4-5	1.725,00	1.550,00	1.381,25
	3-4	862,50	775,00	687,50
	2-3	518,75	468,75	412,50
Crocus	10 +	8.637,50	7.775,00	6.912,50
	9-10	7.768,75	6.993,75	6.212,50
	8-9	6.043,75	5.437,50	4.837,50
	7-8	4.318,75	3.887,50	3.456,25
Dahlia variabilis ad eccezione dei tipi:	40 g			
— dahlia a collarino	25 g			
— dahlia nana alveolata	25 g	60.431,25	54.387,50	48.343,75
— dahlia nana semplice	25 g			
— dahlia nana topmix	25 g			
Hyacintus orientalis	19 +	84.375,00	75.937,50	67.500,00
	18-19	78.125,00	70.312,50	62.500,00
	17-18	71.875,00	64.687,50	57.500,00
	16-17	56.250,00	50.625,00	45.000,00
	15-16	46.875,00	42.187,50	37.500,00
	14-15	40.625,00	36.562,50	32.500,00
(Soltanto Rosalie)	13-14	34.375,00	30.937,50	27.500,00
Iris Wedgwood e Prof. Blaauw	10 +	13.812,50	12.431,25	11.050,00
	9-10	8.200,00	7.381,25	6.562,50
	8-9	4.750,00	4.275,00	3.800,00
Ankara, Bronze Queen, Bronze Beauty, Early Bronze, Golden Bronze, Huchtenburg, Le Mogol, Yellow Queen	7 +	8.631,25	7.768,75	6.906,25
	6-7	6.043,75	5.437,50	4.837,50
	5-6	3.456,25	3.112,50	2.762,50
Non nominati	8 +	8.631,25	7.768,75	6.906,25
	7-8	6.043,75	5.437,50	4.837,50
	6-7	3.456,25	3.112,50	2.762,50
Lylium henryi	24 +	77.693,75	69.925,00	62.156,25
	22-24	69.062,50	62.156,25	55.250,00
	20-22	60.431,25	54.387,50	48.343,75
	18-20	46.618,75	41.956,25	37.293,75
	16-18	34.531,25	31.081,25	27.625,00

PRODOTTO	Calibro	Paese del gruppo		
		I A (1)	I B (1)	I C (1)
Lilium formosanum (syn. L. philipinense var. formosanum)	8 +	25.900,00	23.312,50	20.718,75
Lilium regale	24 +	64.743,75	58.268,75	51.793,75
	22-24	56.112,50	50.000,00	44.887,50
	20-22	43.162,50	38.843,75	34.531,25
	18-20	30.212,50	27.193,75	24.168,75
	16-18	21.581,25	19.425,00	17.262,50
Lilium speciosum album, melpomene, rubrum e roseum	24 +	121.231,25	108.768,75	96.687,50
	22-24	94.962,50	85.468,75	75.968,75
	20-22	77.693,75	69.925,00	62.156,25
	18-20	60.431,25	54.387,50	48.343,75
— pumilum (syn. L. Tenuifolium)	10 +	20.718,75	18.650,00	16.575,00
	8-10	13.812,50	12.431,25	11.050,00
	7-8	8.631,25	7.768,75	6.906,25
— tigrinum	18 +	43.162,50	38.843,75	34.531,25
	16-18	31.075,00	27.968,75	24.862,50
	14-16	22.443,75	20.200,00	17.956,25
	12-14	15.537,50	13.981,25	12.431,25
	10-12	10.362,50	9.325,00	8.287,50
— croceum, cv. « umbellatum »	20 +	77.693,75	69.925,00	62.156,25
	18-20	69.062,50	62.156,25	55.250,00
	16-18	51.793,75	46.612,50	41.437,50
	14-16	30.212,50	27.193,75	24.168,75
— davidii var. willmottiae (syn. L. willmottiae)	16 +	44.887,50	40.400,00	35.912,50
	14-16	31.075,00	27.968,75	24.862,50
	12-14	17.262,50	15.537,50	13.812,50
Muscari armeniacum (Early Giant)	9 +	6.043,75	5.437,50	4.837,50
	8-9	5.181,25	4.662,50	4.143,75
	7-8	3.887,50	3.500,00	3.112,50
	6-7	2.587,50	2.331,25	2.068,75
— altri	5 +	4.318,75	3.887,50	3.456,25
Narcissus — giunchiglie	DN I	53.125,00	47.812,50	42.500,00
	DN II	37.500,00	33.750,00	30.000,00
	DN III	31.250,00	28.125,00	25.000,00
	Rond I	31.250,00	28.125,00	25.000,00
	non scelti L./10 q.li	340.625,00	306.562,50	272.500,00
— altri - varietà (cvr): Actaea Barret Browning, Birma, Duke of Windsor, Mercato, Mrs. R. O. Backhouse, Scarlet Elegance, Sempre Avanti, Silver Chimes, Trevithian, Verger, Yellow sun	DN I	46.875,00	42.187,50	37.500,00
	DN II	37.500,00	33.500,00	30.000,00
	DN III	31.250,00	28.125,00	25.000,00
	Rond I	31.250,00	28.125,00	25.000,00
— a doppio fiore	non scelti L./10 q.li	340.625,00	306.562,50	272.500,00
— per giardini rocciosi (non nominati)	—	11.225,00	10.100,00	8.981,25

PRODOTTO	Calibro	Paese del gruppo		
		I A (1)	I B (1)	I C (1)
— non nominati	DN I	40.625,00	36.562,50	32.500,00
	DN II	34.375,00	30.937,50	27.500,00
	DN III	25.000,00	22.500,00	20.000,00
	Rond I	25.000,00	22.500,00	20.000,00
	non scelti L./10 q.li	284.375,00	255.937,50	227,500,00
Narcissus, miscugli	DN I	37.500,00	33.750,00	30.000,00
— tutte varietà	DN II	31.250,00	28.125,00	25.000,00
	DN III	25.000,00	22.500,00	20.000,00
	Rond I	25.000,00	22.500,00	20.000,00
	non scelti L./10 q.li	284.375,00	255.937,50	227.500,00
— piccola corona, grande corona e/o delle varietà Poetaz	DN I	34.375,00	30.937,50	27.500,00
	DN II	28.125,00	25.312,50	22.500,00
	DN III	21.875,00	19.687,50	17.500,00
	Rond I	21.875,00	19.687,50	17.500,00
	non scelti L./10 q.li	284.375,00	255.937,50	227.500,00
Scilla Sibirica	8 +	10.356,25	9.325,00	8.287,50
	7-8	8.631,25	7.768,75	6.906,25
	6-7	5.181,25	4.662,50	4.143,75
— atrocaerulea (Spring Beauty)	10 +	14.675,00	13.206,25	11.737,50
	9-10	12.087,50	10.875,00	9.668,75
	8-9	10.356,25	9.325,00	8.287,50
	7-8	8.631,25	7.768,75	6.906,25
Tulipani doppi precoci	12 +	37.500,00	33.750,00	30.000,00
	11-12	34.375,00	30.937,50	27.500,00
	10-11	28.125,00	25.312,50	22.500,00
Tulipani semplici precoci	12 +	31.250,00	28.125,00	25.000,00
	11-12	28.125,00	25.312,50	22.500,00
	10-11	21.875,00	19.687,50	17.500,00
Miscugli di tulipani doppi e/o semplici precoci	12 +	28.125,00	25.312,00	22.500,00
	11-12	25.000,00	22.500,00	20.000,00
	10-11	21.875,00	19.687,50	17.500,00
Tulipani botanici	12 +	31.250,00	28.125,00	25.000,00
— Galata, Mad. Lefeber (Red Emperor) e Purissima	11-12	28.125,00	25.312,50	22.500,00
	10-11	21.875,00	19.687,50	17.500,00
Tulipani	12 +	34.375,00	30.937,50	27.500,00
— Kaufmanniana, Fosteriana Greigii, Eichleri e loro ib.	11-12	31.250,00	28.125,00	25.000,00
	10-11	28.125,00	25.312,50	22.500,00
— altri	1	12.431,25	11.187,50	10.568,75
Tulipani doppi tardivi	12 +	34.375,00	30.937,50	27.500,00
	11-12	31.250,00	28.125,00	25.000,00
	10-11	28.125,00	25.312,50	22.500,00
— miscugli	12 +	28.125,00	25.312,50	22.500,00
	11-12	25.000,00	22.500,00	20.000,00
	10-11	21.875,00	19.687,50	17.500,00

PRODOTTO	Calibro	Paese del gruppo		
		I A (1)	I B (1)	I C (1)
Tulipani semplici tardivi: Abbé Pierre, Albino, Aristocrat, Attila, Beauty of Apeldoorn, Bingham, Blizzard, Bruno Walter, Burgundy Lace, Cantori, Carl M. Bellmann, Carrara, Cordell Hull, Denbola, Dix' Favourite, Dreaming Maid, Duke of Wellington, Elisabeth Arden, Fidelio, Gander, Garden Party, Georgette, Golden Age, Golden Apeldoorn, Golden Melody, Her Grace, High Society, Holland's Glorie, Hollywood, Landseadel's Supreme, la Suisse, Lucky Strike, Madame Curie, Makassar, Maureen, Meissner Porzellan, Montgomery, Most Miles, Mother's day, Mrs. Moon, Orange Wonder, Oranjezon, Palestrina, Pandion, Pax, Pink, Attraction, Pink Glow, President Kennedy, Princess Elisabeth, Prunus, Queen of Bartingons, Red Pitt, Rose Beauty, Ruby Red, Smiling Queen, Snowstar, The Bishop, Trance, White City, White Sail, Wim van Est, Yellow Present, Zwanenburg; — Tulipani « Liliacée », fatta eccezione dei White Triunphator, Red Shine e Mariëtte — Tulipani « Perroquet » fatta eccezione dei Black Parrot, Karel Doorman, Orange Favourite, Texas Gold	12 +	34.375,00	30.937,50	27.500,00
	11-12	31.250,00	28.125,00	25.000,00
	10-11	28.125,00	25.312,50	22.500,00
— Altri	12 +	28.125,00	25.312,50	22.500,00
	11-12	25.000,00	22.500,00	20.000,00
	10-11	21.875,00	19.687,50	17.500,00
— Tulipani « Liliacée » miscugli	12 +	28.125,00	25.312,50	22.500,00
— Tulipani « Perroquet » miscugli	11-12	25.000,00	22.500,00	20.000,00
	10-11	21.875,00	19.687,50	17.500,00
— Altri miscugli	12 +	21.875,00	19.687,50	17.500,00
	11-12	20.000,00	18.000,00	16.000,00
	10-11	18.125,00	16.312,50	14.500,00

(1) Si applica a persone residenti nei Paesi del gruppo I che, dal 1° giugno 1969 al 31 maggio 1970, hanno effettuato nella Comunità acquisti di prodotti sottoposti al regime dei prezzi minimi all'esportazione per un valore:
— inferiore a 3.125.000 lire (colonna *A*);
— da 3.125.000 a 6.250.000 lire (colonna *B*);
— oltre i 6.250.000 lire (colonna *C*).

TABELLA *B*

L./1.000 pezzi

PRODOTTO	Calibro	Paesi dei gruppi		
		II, III (1)	II, III (2)	II, III (3)
Anemone coronaria	8 +	7.337,50	6.606,25	6.237,50
	7-8	5.612,50	5.050,00	4.768,75
	6-7	3.887,50	3.500,00	3.306,25
	5-6	2.762,50	2.487,50	2.350,00
	4-5	1.725,00	1.550,00	1.468,75
	3-4	862,50	775,00	731,25
	2-3	518,75	468,75	443,75
Crocus	10 +	8.637,50	7.775,00	7.343,75
	9-10	7.768,75	6.993,75	6.606,25
	8-9	6.043,75	5.437,50	5.137,50
	7-8	4.318,75	3.887,50	3.668,75

PRODOTTO	Calibro	Paesi dei gruppi		
		II, III (1)	II, III (2)	II, III (3)
Dahlia variabilis ad eccezione dei tipi:	40 g	60.431,25	54.387,50	51.368,75
— dahlia corallino	25 g	60.431,25	54.987,50	51.368,75
— dahlia nana alveolata	25 g	60.431,25	54.387,50	51.368,75
— dahlia nana semplice	25 g	60.431,25	54.387,50	51.368,75
— dahlia nana topmix	25 g	60.431,25	54.387,50	51.368,75
Gladiolus	14 +	10.512,50	9.462,50	8.937,50
	12–14	8.700,00	7.831,25	7.393,75
	10–12	6.343,75	5.712,50	5.393,75
	8–10	4.537,50	4.081,25	3.850,00
	6–8	3.262,50	2.937,50	2.768,75
	4–6	1.812,50	1.631,25	1.543,75
	2–4	906,25	812,50	768,75
	« Kralen » litro	906,25	812,50	768,75
Hyacinthus orientalis	19 +	63.881,25	57.493,75	54.300,00
	18–19	57.850,00	52.062,50	49.175,00
	17–18	50.931,25	45.837,50	43.293,75
	16–17	44.012,50	39.612,50	37.412,50
	15–16	36.243,75	32.618,75	30.806,25
	14–15	27.625,00	24.862,50	23.481,25
(Soltanto Rosalie)	13–14	24.168,75	21.750,00	20.543,75
Iris Wedgwood destinato all'emisfero sud	7–8	4.750,00	4.275,00	4.037,50
Iris Wedgwood e Prof. Blaauw	10 +	13.812,50	12.431,25	11.743,75
	9–10	8.200,00	7.831,25	6.968,75
	8–9	4.750,00	4.275,00	4.037,50
Ankara, Bronze Queen, Bronze Beauty, Early Bronze, Golden Bronze, Huchtenburg, Le Mogol, Yellow Queen	7 +	8.631,25	7.768,75	7.337,50
	6–7	6.043,75	5.437,50	5.137,50
	5–6	3.456,25	3.112,50	2.937,50
Non nominati	8 +	8.631,25	7.768,75	7.337,50
	7–8	6.043,75	5.437,50	5.137,50
	6–7	3.456,25	3.112,50	2.937,50
Lilium henryi	24 +	77.693,75	69.925,00	66.037,50
	22–24	69.062,50	62.156,25	58.706,25
	20–22	60.431,25	54.387,50	51.368,75
	18–20	46.618,75	41.956,25	39.625,00
	16–18	34.531,25	31.081,25	29.350,00
Lilium formosanum (syn. L. philipinense var. formosanum)	8 +	25.900,00	23.312,50	22.012,50
Lilium regale	24 +	64.743,75	58.268,75	55.031,25
	22–24	56.112,50	50.500,00	47.693,75
	20–22	43.162,50	38.843,75	36.687,50
	18–20	30.212,50	27.193,75	25.681,25
	16–18	21.581,25	19.425,00	18.343,75

PRODOTTO	Calibro	Paesi dei gruppi		
		II, III (1)	II, III (2)	II, III (3)
Lilium speciosum album, melpomene, rubrum e roseum	24 +	120.856,25	108.768,75	102.725
	22-24	94.962,50	85.468,75	80.718
	20-22	77.693,75	69.925,00	66.037
	18-20	60.431,25	54.387,50	51.368
	17-18	43.162,50	38.843,75	36.687
— pumilum (syn. L. tenuifolium)	10 +	20.718,75	18.650,00	17.612
	8-10	13.812,50	12.431,25	11.743
	7-8	8.631,25	7.768,75	7.337
— tigrinum	18 +	43.162,50	38.843,75	36.687
	16-18	31.075,00	27.968,75	26.412
	14-16	22.443,75	20.200,00	19.075
	12-14	15.537,50	13.981,25	13.206
	10-12	10.362,50	9.325,00	8.806
— croceum, var. (umbellatum)	20 +	77.693,75	69.925,00	66.037
	18-20	69.062,50	62.156,25	58.706
	16-18	51.793,75	46.612,50	44.025
	14-16	30.212,50	27.193,75	25.681
— davidii var. willmottiae (syn. L. willmottiae)	16 +	44.887,50	40.400,00	38.156
	14-16	31.075,00	27.968,75	26.412
	12-14	17.262,50	15.537,50	14.675
Muscari armeniacum « Early Giant »	9 +	6.043,75	5.437,50	5.137
	8-9	5.181,25	4.662,50	4.406
	7-8	3.887,50	3.500,00	3.306
	6-7	22.587,50	2.331,25	2.200
— altri	5 +	4.318,75	3.887,50	3.668
Narcissus - giunchiglie a grande corona, a doppio fiore (fatta eccezione delle Cheerfulness e di tutte le varietà a doppio fiore della specie Poëtaz)	DN I	29.350,00	26.412,50	24.950
	DN II	21.581,25	19.425,00	18.343
	DN III	15.537,50	13.981,25	13.206
	Rond I	15.537,50	13.981,25	13.206
	non scelti L./10 q.li	172.650,00	155.387,50	146.750
— altri (fatta eccezione dei narcisi per giardini rocciosi)	DN I	16.400,00	14.762,50	13.937
	DN II	12.950,00	11.656,25	11.006
	DN III	9.493,75	8.543,75	8.068
	Rond I	9.493,75	8.543,75	8.068
	non scelti L./10 q.li	207.181,25	186.462,50	176.106
— per giardini rocciosi	—	11.225,00	10.100,00	9.543
Scilla sibirica	8 +	10.356,25	9.325,00	8.806
	7-8	8.631,25	7.768,75	7.337
	6-7	5.181,25	4.662,50	4.400
— atrocaerulea (Spring Beauty)	10 +	14.675,00	13.206,25	12.475
	9-10	12.087,50	10.875,00	10.275
	8-9	10.356,25	9.325,00	8.806
	7-8	8.631,25	7.768,75	7.337

PRODOTTO	Calibro	Paesi dei gruppi II, III (1)	II, III (2)	II, III (3)
Tulipani precoci (incluso tulipafosfetaria e suoi cultivar)	12+	18.993,75	17.093,75	16.143,75
	11-12	15.537,50	13.981,25	13.206,25
	10-11	12.087,50	10.881,25	10.275,00
— altri tulipani (esclusi i tulipani botanici)	12+	15.968,75	14.375,00	13.575,00
	11-12	12.950,00	11.656,25	11.006,25
	10-11	10.356,25	9.318,75	8.800,00
Tulipani botanici	—	12.431,25	11.187,50	10.568,75

(1) Si applica a persone residenti nei Paesi del gruppo II e III che dal 1° giugno 1969 al 31 maggio 1970, hanno effettuato nella Comunità acquisti di prodotti sottoposti al regime dei prezzi minimi all'esportazione per un valore inferiore a Lit. 6.250.000.

(2) Si applica a persone:
— residenti nei Paesi del gruppo II che, alle condizioni di cui al punto (1), hanno effettuato acquisti per un valore da L. 6.250.000 a L. 30.000.000;
— residenti nei Paesi del gruppo III che, alle condizioni di cui al punto (1), hanno effettuato acquisti per un valore da L. 6.250.000 a L. 15.625.000.

(3) Si applica a persone:
— residenti nei Paesi del gruppo II che, alle condizioni di cui al punto (1), hanno effettuato acquisti per un valore da L. 30.000.000 o più;
— residenti nei Paesi del gruppo III che, alle condizioni di cui al punto (1), hanno effettuato acquisti per un valore da L. 15.625.000 o più.

TABELLA *C*

Ripartizione dei Paesi

Gruppo I	Gruppo II	Gruppo III
Stati Uniti d'America Canada	Gran Bretagna	Tutti i Paesi terzi, eccetto quelli dei gruppi I e II

ALLEGATO 2

TABELLA *D*

Prezzi minimi all'esportazione

L./1.000 pezzi

PRODOTTO	Calibro	Paesi del gruppo I (1)	I (2)	I (3)	II, III (4)	II, III (5)	II, III (6)
Begonia a grandi fiori — semplici e doppi	6 +	103.125	93.125	82.500	79.375	71.250	67.500
	5-6	84.375	76.250	67.500	65.000	58.750	55.000
	4-6	68.125	61.250	54.375	52.500	47.500	44.375
	4-5	60.000	53.725	48.125	46.250	41.250	39.375
	3-4	34.375	31.250	27.500	26.250	23.750	22.500
— migliorati: Undolata, Fimbriata, Camelia Flora, Marmorata, Bouton Rose, Pendula, ecc.	6 +	118.750	106.875	95.000	91.250	81.875	77.500
	5-6	99.375	89.375	79.375	76.250	68.750	65.000
	4-6	75.250	68.125	60.625	58.125	52.500	49.375
	4-5	68.125	61.250	54.375	52.500	47.500	44.375
	3-4	36.875	33.125	29.375	28.125	25.625	23.750
Crispa marginata	5 + 3-5	71.250	64.375	56.875	55.000	49.375	46.875

PRODOTTO	Calibro	Paesi del gruppo					
		I (1)	I (2)	I (3)	II, III (4)	II, III (5)	II, III (6)
Tuberhybrida multiflora: Le Flamboyant	5 + 2,5-5	83.125	75.000	66.250	63.750	57.500	54.375
Mme R. Galle, Ami Jean Bart	5 + 2,5-5	92.500	83.125	73.750	71.250	64.375	60.625
Hélèn Harms	5 + 2,5-5	97.500	87.500	78.125	75.000	67.500	63.750
Gents Juweeltje	5 + 2,5-5	105.000	94.375	83.750	80.625	72.500	68.750
Tuberhybrida M e Maxima X Bertini compacta	5 + 2,5-5	80.625	72.500	64.375	61.875	55.625	52.500
X Bertini da seme	5 + 3-5	58.750	53.125	46.875	45.000	40.625	38.125
Sinningia (syn. Gloxinia)	6 + 5-6 4-6 4-5	105.625 89.375 73.125 65.000	95.000 80.375 65.750 58.500	84.500 71.500 58.500 52.000	81.250 68.750 56.250 50.000	73.125 61.875 50.625 45.000	69.000 58.375 47.750 42.500

(1) Si applica ai residenti nei Paesi terzi che, dal 1° giugno 1969 al 31 maggio 1970, hanno effettuato nella Comunità acquisti di prodotti sottoposti al regime dei prezzi minimi all'esportazione per un valore inferiore a L. 3.125.000.

(2) Si applica ai residenti nei Paesi terzi che, alle condizioni di cui al numero (1), hanno effettuato acquisti per un valore da L. 3.125.000 a L. 6.250.000.

(3) Si applica ai residenti nei Paesi terzi che, alle condizioni di cui al numero (1), hanno effettuato acquisti per un valore di L. 6.250.000 o più.

(4) Si applica ai residenti nei Paesi terzi che, dal 1° giugno 1969 al 31 maggio 1970, hanno effettuato nella Comunità acquisti di prodotti sottoposti al regime dei prezzi minimi all'esportazione per un valore inferiore a L. 6.250.000.

(5) Si applica a persone:
— residenti nei Paesi del gruppo II che, alle condizioni di cui al punto (4) hanno effettuato acquisti per un valore da L. 6.250.000 a L. 30.000.000;
— residenti nei Paesi del gruppo III che, alle condizioni di cui al punto (4) hanno effettuato acquisti per un valore da L. 6.250.000 a L. 15.625.000.

(6) Si applica a persone:
— residenti nei Paesi del gruppo II che, alle condizioni di cui al punto (4) hanno effettuato acquisti per un valore di L. 30.000.000 o più;
— residenti nei Paesi del gruppo III che, alle condizioni di cui al punto (4) hanno effettuato acquisti per un valore di L. 15.625.000 o più.

TABELLA *E*

Ripartizione dei Paesi

Gruppo I	Gruppo II	Gruppo III
Stati Uniti d'America Canada	Gran Bretagna	Tutti i Paesi terzi, eccetto quelli dei gruppi I e II

(6825)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1971.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società tra produttori dell'agricoltura bresciana - S.P.A.B., società cooperativa a r. l.», con sede in Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata il 16 dicembre 1970 alla società cooperativa « Società tra produttori dell'agricoltura bresciana - S.P.A.B., società cooperativa a r.l. », con sede in Brescia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Società tra produttori dell'agricoltura bresciana - S.P.A.B., società cooperativa a r. l. », con sede in Brescia, costituita per rogito notaio Bossoni dott. Giovanni in data 23 settembre 1942 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Francesco Bresciani ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6875)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1971.

Nomina di un componente del consiglio d'amministrazione dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1048, con cui è stato istituito l'Ente autonomo per l'irrigazione della Valdichiana senese, perugina, aretina, delle valli contermini aretine, del bacino del Trasimeno e dell'alta valle del Tevere umbro-toscana, con sede in Arezzo;

Vista la legge 15 settembre 1964, n. 765, recante integrazioni alla citata legge 18 ottobre 1961, n. 1048;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 504, recante modifiche alle menzionate leggi 18 ottobre 1961, n. 1048 e 15 settembre 1964, n. 765, con cui l'ente predetto ha assunto la denominazione di Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo;

Visto il decreto ministeriale in data 18 aprile 1969, con cui ai sensi dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 504, è stato costituito il consiglio d'amministrazione del detto ente per il quadriennio decorrente dalla stessa data;

Visto il decreto ministeriale in data 3 giugno 1969, con cui il comm. Oliviero Giusti è stato nominato componente del consiglio d'amministrazione in parola quale presidente del consorzio di bonifica della Val di Paglia Superiore, con sede in Acquapendente (Viterbo);

Vista la deliberazione della deputazione amministrativa del consorzio di bonifica Val di Paglia Superiore n. 1/1469/5 del 17 marzo 1971, concernente la partecipazione al citato consiglio d'amministrazione del nuovo presidente di quell'ente in sostituzione del comm. Oliviero Giusti che, a seguito della sua cessazione dalla carica di presidente del consorzio medesimo, ha rassegnato le dimissioni da quella di consigliere dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni;

Decreta:

Ai sensi della lettera *e*) dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 504, il cav. Giuseppe Bigerna è nominato componente del consiglio d'amministrazione dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo, quale presidente del consorzio di bonifica della Val di Paglia Superiore, con sede in Acquapendente (Viterbo), e in sostituzione del commendatore Oliviero Giusti dimissionario.

Roma, addì 13 luglio 1971

Il Ministro: NATALI

(6949)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 14 luglio 1971.

Proroga della gestione commissariale del comune di Atripalda.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 aprile 1971 il consiglio comunale di Atripalda è stato sciolto e la gestione del comune medesimo è stata affidata ad un commissario straordinario.

Il predetto commissario straordinario sta realizzando una serie di importanti opere pubbliche ed ha allo studio questioni di estremo interesse per il comune come la normalizzazione dei servizi di trasporto pubblico, la sistemazione degli atti amministrativi afferenti ai vari rami a seguito del parziale crollo e dello sgombero della casa comunale.

Si ritiene pertanto indispensabile, sotto il profilo amministrativo, di consentire la definizione degli adempimenti già impostati da parte del commissario straordinario mediante proroga per altri tre mesi, ai sensi degli articoli 323 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, della gestione straordinaria del comune di Atripalda.

Avellino, addì 14 luglio 1971

Il prefetto: LAMORGESE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 15 aprile 1971 con cui è stato sciolto il consiglio comunale di Atripalda ed è stata affidata la gestione del comune stesso ad un commissario straordinario;

Ritenuta la necessità, per i motivi amministrativi esposti nella relazione che fa parte integrante del presente decreto, di prorogare per altri tre mesi la gestione straordinaria del comune medesimo;

Visti gli articoli 323 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Atripalda, affidata al commissario straordinario dott. Michele Iannicelli, funzionario di prefettura, è prorogata di tre mesi.

Il commissario straordinario del comune di Atripalda è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Avellino, addì 14 luglio 1971

Il prefetto: LAMORGESE

(7113)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Grottaminarda

Con decreto ministeriale 19 maggio 1971, n. 570, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1971, registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 136, il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Grottaminarda (Avellino) e per il compimento delle relative espropriazioni, è prorogato al 21 maggio 1973.

(6917)

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di S. Giorgio La Molara

Con decreto ministeriale 19 maggio 1971, n. 571, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1971, registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 135, il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di S. Giorgio La Molara (Benevento) e per il compimento delle relative espropriazioni è prorogato al 16 ottobre 1975.

(6918)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società « Cooperativa edilizia Aurelia », con sede in Vado Ligure

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 10 luglio 1971, la società « Cooperativa edilizia Aurelia », con sede in Vado Ligure (Savona), costituita per rogito Zanobini in data 30 ottobre 1952, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore, nella persona del dottor Francesco Traversa.

(6898)

Annullamento del decreto di scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro « Monte Gonare », con sede in Sarule.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 12 luglio 1971, il provvedimento ministeriale 6 aprile 1971, con il quale, al n. d'ord. 20, veniva disposto lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, la società cooperativa di produzione e lavoro « Monte Gonare », con sede in Sarule (Nuoro), costituita per rogito Baldasserini in data 9 maggio 1965, rep. 2963, è annullato, limitatamente alla parte contrassegnata dal n. d'ordine sopra citato.

(6899)

Sostituzione del liquidatore della società « Cooperativa edile ligure », con sede in La Spezia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 10 luglio 1971, il dott. Goffredo Scatena è stato nominato liquidatore della società « Cooperativa edile ligure », con sede in La Spezia, costituita per rogito Scopesi, in data 2 maggio 1949, in sostituzione del sig. Fernando Rovani, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(6897)

Sostituzione dei liquidatori della società « Cooperativa Garibaldina », con sede in La Spezia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 12 luglio 1971, il rag. Elio Messuri è stato nominato liquidatore della società « Cooperativa Garibaldina », con sede in La Spezia, costituita per rogito Federici in data 5 luglio 1945, in sostituzione dei signori Giuseppe Campanella e Pietro Manfredi, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(6900)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni espropriati nel comune di Crotone (Catanzaro), di complessivi Ha. 537.38.60, espropriati in forza del decreto presidenziale 16 settembre 1951, n. 1011 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 227 del 3 ottobre 1951 supplemento ordinario) nei confronti della ditta ZURLO Gaetano ed Antonio fu Rodolfo, per le rispettive parti e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L. 36.828.670 (lire trentaseimilioniottocentoventottomilaseicentosettanta), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, col quale verrà altresì determinato l'importo da recuperare in relazione alla precedente liquidazione disposta con decreto ministeriale 6 ottobre 1960, n. 6145/4049.

I relativi interessi di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 13 novembre 1951.

I seguenti dati catastali esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

ERRATA

1) Premessa ed art. 1: superficie Ha. 555.57.10;
2) Art. 2, 1° corpo: superficie Ha. 106.03.60;
3) Art. 2, 2° corpo: superficie Ha. 133.31.40;
4) Art. 2, 7° corpo: superficie Ha. 0.73.80;

Allegato.

5) Corpo I, foglio n. 3 part. 1: superficie Ha. 56.47.70, reddito dominicale L. 27.108,96;
6) Corpo I, totali: superficie Ha. 106.03.60, reddito dominicale L. 50.714,88;
7) Corpo II, foglio n. 2: part. 5 superficie Ha. 113.68.40, reddito dominicale L. 54.568,32;
8) Corpo II, foglio n. 2: part. 2 fabbricato rurale;
9) Corpo II, foglio n. 2: part. 17 seminativo II superficie Ha. 19.57.60, reddito dominicale L. 7.047,36;
10) Corpo II, totali: superficie Ha. 133.31.40, reddito dominicale L. 61.615,68;
11) Corpo III, foglio 58 part. 1: pascolo cespugliato;
12) Corpo VII, foglio 53 part. 14: seminativo III, superficie Ha. 0.73.80;
13) Corpo VIII, foglio 53 part. 7: reddito dominicale lire 3.009,60;
14) Corpo VIII, foglio n. 53 part. 11: reddito dominicale lire 142,46;
15) Corpo VIII, totale reddito dominicale L. 21.809,48;

Riepilogo generale.

16) Corpo I: superficie Ha. 106.03.60;
17) Corpo II: superficie Ha. 133.31.40;
18) In complesso: superficie Ha. 555.57.10.

CORRIGE

1) Premessa ed art. 1: superficie Ha. 537.38.60;
2) Art. 2, 1° corpo: superficie Ha. 91.06.90;
3) Art. 2, 2° corpo: superficie Ha. 130.09.60;
4) Art. 2, 7° corpo: superficie Ha. 0.63.80;

Allegato.

5) Corpo I, foglio n. 3, part. 1: superficie Ha. 41.51.00, reddito dominicale L. 19.924,80;
6) Corpo I, totali: superficie Ha. 91.06.90, reddito dominicale L. 43.530,72;
7) Corpo II, foglio n. 2 la particella 5 risulta frazionata come segue:
particella 5, seminativo I, Ha. 2.42.40, reddito dominicale L. 1.163,52;
particella 27, seminativo I, Ha. 1.79.50, reddito dominicale L. 861,60;
particella 28, seminativo I, Ha. 0.22.20, reddito dominicale L. 106,56;
particella 29, seminativo I, Ha. 2.28.30, reddito dominicale L. 1.095,84;
particella 30, seminativo I, Ha. 0.48.10, reddito dominicale L. 230,88;
particella 31, (non espropriata);
particella 32, seminativo I, Ha. 0.41.70, reddito dominicale L. 200,16;

particella 33, seminativo I, Ha. 0.10.40, reddito dominicale L. 49,92;
particella 34, seminativo I, Ha. 1.84.30, reddito dominicale L. 884,64;
particella 35, seminativo I, Ha. 9.69.40, reddito dominicale L. 4.653,12;
particella 36, seminativo I, Ha. 2.23.70, reddito dominicale L. 1.073,76;
particella 37, seminativo I, Ha. 2.14.70, reddito dominicale L. 1.030,56;
particella 38, seminativo I, Ha. 2.06.80, reddito dominicale L. 992,64;
particella 39, seminativo I, Ha. 2.67.60, reddito dominicale L. 1.284,48;
particella 40, seminativo I, Ha. 2.51.20, reddito dominicale L. 1.205,76;
particella 41, seminativo I, Ha. 2.12.30, reddito dominicale L. 1.019,04;
particella 42, seminativo I, Ha. 2.05.80, reddito dominicale L. 987,84;
particella 43, seminativo I, Ha. 2.09.00, reddito dominicale L. 1.003,20;
particella 44, seminativo I, Ha. 2.05.80, reddito dominicale L. 987,84;
particella 45, seminativo I, Ha. 0.82.30, reddito dominicale L. 395,04;
particella 46, seminativo I, Ha. 2.36.90, reddito dominicale L. 1.137,12;
particella 47, seminativo I, Ha. 2.37.20, reddito dominicale L. 1.138,56;
particella 48, seminativo I, Ha. 0.10.10, reddito dominicale L. 48,48;
particella 49, seminativo I, Ha. 0.27.10, reddito dominicale L. 130,08;
particella 50, seminativo I, Ha. 0.96.90, reddito dominicale L. 465,12;
particella 51, seminativo I, Ha. 0.86.10, reddito dominicale L. 413,28;
particella 52, seminativo I, Ha. 2.70.40, reddito dominicale L. 1.297,92;
particella 53, seminativo I, Ha. 2.72.40, reddito dominicale L. 1.307,52;
particella 54, seminativo I, Ha. 1.86.70, reddito dominicale L. 896,16;
particella 55, seminativo I, Ha. 2.22.50, reddito dominicale L. 1.068,00;
particella 56, seminativo I, Ha. 2.25.90, reddito dominicale L. 1.084,32;
particella 57, seminativo I, Ha. 2.14.70, reddito dominicale L 1.030,56;
particella 58, seminativo I, Ha. 2.08.30, reddito dominicale L. 999,84;
particella 59, seminativo I, Ha. 2.05.90, reddito dominicale L. 988,32;
particella 60, seminativo I, Ha. 2.12.90, reddito dominicale L. 1.021,92;
particella 61, seminativo I, Ha. 1.99.50, reddito dominicale L. 957,60;
particella 62, seminativo I, Ha. 2.20.10, reddito dominicale L. 1.056,48;
particella 63, seminativo I, Ha. 1.04.90, reddito dominicale L. 503,52;
particella 64, seminativo I, Ha. 1.91.50, reddito dominicale L. 919,20;
particella 65, seminativo I, Ha. 1.97.80, reddito dominicale L. 949,44;
particella 66, seminativo I, Ha. 2.06.60, reddito dominicale L. 991,68;
particella 67, seminativo I, Ha. 1.97.80, reddito dominicale L. 949,44;
particella 68, seminativo I, Ha. 2.06.60, reddito dominicale L. 991,68;
particella 69, seminativo I. Ha. 2.07.50, reddito dominicale L. 996,00;
particella 70, seminativo I, Ha. 1.48.20, reddito dominicale L. 711,36;
particella 71, seminativo I, Ha. 0.11.10, reddito dominicale L. 53,28;
particella 72, seminativo I, Ha. 2.38.00, reddito dominicale L. 1.142,40;
particella 73, seminativo I, Ha. 2.24.30, reddito dominicale L. 1.076,64;
particella 74, seminativo I, Ha. 2.24.90, reddito dominicale L. 1.079,52;
particella 75, seminativo I, Ha. 2.16.90, reddito dominicale L. 1.041,12;
particella 76, seminativo I, Ha. 2.09.70, reddito dominicale L. 1.006,56;
particella 77, seminativo I, Ha. 0.08.40, reddito dominicale L. 40,32;
particella 78, seminativo I, Ha. 0.00.90, reddito dominicale L. 4,32;
particella 79, seminativo I, Ha. 0.20.60, reddito dominicale L. 98,88;
particella 80, seminativo I, Ha. 0.10.80, reddito dominicale L 51,84;
particella 81, seminativo I, Ha. 0.00.70, reddito dominicale L. 3,36;
particella 82, seminativo I, Ha. 2.28.30, reddito dominicale L. 1.095,84;
particella 83, seminativo I, Ha. 2.03.50, reddito dominicale L. 976,80;
particella 84, seminativo I, Ha. 2.07.70, reddito dominicale L. 996,96;
particella 85, seminativo I, Ha. 2.06.60, reddito dominicale L. 991,68;
particella 86, seminativo I, Ha. 2.01.90, reddito dominicale L. 969,12;
particella 87, seminativo I, Ha. 0.05.20, reddito dominicale L. 24,96;
particella 88, seminativo I, Ha. 0.05.60, reddito dominicale L. 26,88;
particella 89, seminativo I. Ha. 0.07.40, reddito dominicale L. 35,52;
particella 90, seminativo I, Ha. 0.08.00, reddito dominicale L. 38,40;
particella 91, seminativo I, Ha. 0.02.10, reddito dominicale L. 10,08;
particella 92, seminativo I, Ha. 0.01.60, reddito dominicale L. 7,68;
particella 93, seminativo I, Ha. 0.00.90, reddito dominicale L. 4,32;
particella 94, seminativo I, Ha. 0.92.10, reddito dominicale L. 442,08;
particella 134, seminativo I, Ha. 1.04.10, reddito dominicale L. 499,68;
particella 149, seminativo I, Ha. 0.09.80, reddito dominicale L. 47,04;

8) Corpo II, foglio n. 2, particella 6: fabbricato rurale;

9) Corpo II, foglio n. 2, la particella 17 risulta frazionata come segue:

particella 17, seminativo II, Ha. 2.60.30, reddito dominicale L. 937,08;
particella 95, seminativo II, Ha 1.02.00, reddito dominicale L. 367,20;
particella 96, seminativo II, Ha. 0.28.50, reddito dominicale L. 102,60;
particella 97, seminativo II, Ha. 2.43.20, reddito dominicale L. 875,52;
particella 98, seminativo II, Ha. 0.32.20, reddito dominicale L. 115,92;
particella 99, seminativo II, Ha. 0.05.60, reddito dominicale L. 20,16;
particella 100, seminativo II, Ha. 1.83.80, reddito dominicale L. 661,68;
particella 101, seminativo II, Ha. 2.02.30, reddito dominicale L. 728,28;
particella 102, seminativo II, (non espropriata);
particella 103, seminativo II, Ha. 0.04.70, reddito dominicale L. 16,92;
particella 104, seminativo II, Ha. 1.84.10, reddito dominicale L. 662,76;
particella 105, seminativo II, Ha. 0.03.60, reddito dominicale L. 12,96;
particella 106, seminativo II, Ha. 1.20.00, reddito dominicale L. 432,00;
particella 107, seminativo II, Ha. 2.10.40, reddito dominicale L. 757,44;
particella 108, seminativo II, Ha. 0.50.90, reddito dominicale L. 183,24;
particella 109, seminativo II, Ha. 2.40.70, reddito dominicale L. 866,52;
particella 110, seminativo II, Ha. 0.04.60, reddito dominicale L. 16,56;

particella 111, seminativo II, Ha. 0.76.20, reddito dominicale L. 274,32;
10) Corpo II, totali: superficie Ha. 130.09.60, reddito dominicale L. 60.076,44;
11) Corpo III, foglio n. 58, particella 1: pascolo cespugliato I;
12) Corpo VII foglio n. 53, particella 14: seminativo IV, superficie Ha. 0.63.80;
13) Corpo VIII, foglio n. 53, particella 7: reddito dominicale L. 1.264,03;
14) Corpo VIII, foglio n. 53, particella 11: reddito dominicale L. 142,56;
15) Corpo VIII, totale reddito dominicale L. 10.063,96;
Riepilogo generale.
16) Corpo I. superficie Ha. 91.06.90;
17) Corpo II: superficie Ha. 130.09.60;
18) In complesso: superficie Ha. 537.38.60.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo, da pubblicarsi, per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente avviso sostituisce a tutti gli effetti l'analogo avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 210 del 18 agosto 1969, alle pagine 5181 e 5182.

(6779)

Determinazione di indennità dovuta per la quota dei terreni del « terzo residuo » trasferiti ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, è determinata in L. 1.126.545,35 (lire unmilionecentoventiseimilacinquecentoquarantacinque e cent. 35) l'indennità di espropriazione dovuta per i terreni siti in agro del comune di Calciano (Matera), di complessivi ettari 32.23.55, costituenti la quota del « terzo residuo », concesso al nome della ditta MATERI Vittorio fu Ferdinando, in virtù del decreto presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4264, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953 — supplemento ordinario n. 6), da trasferirsi all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6925)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 143

Corso dei cambi del 30 luglio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	623 —	623 —	623,02	623 —	622,90	622 —	622,95	623 —	623 —	621,50
Dollaro canadese	611,35	611,35	611,25	611,35	611,50	617,25	611,10	611,35	611,35	602 —
Franco svizzero	152,47	152,47	152,45	152,47	152,40	152,05	152,46	152,47	152,47	152,50
Corona danese	83,10	83,10	83,10	83,10	83 —	82,90	83,09	83,10	83,10	83 —
Corona norvegese .	87,70	87,70	87,70	87,70	87,60	87,55	87,685	87,70	87,70	87,50
Corona svedese .	120,79	120.79	120,75	120,79	120,60	120,40	120,76	120,79	120,79	120.20
Fiorino olandese	175,39	175,39	175,45	175,39	175,50	175,08	175,425	175,39	175,39	175 —
Franco belga .	12,5545	12,5545	12,5525	12,5545	12,55	12,54	12,5545	12,5545	12,55	12,40
Franco francese	113,02	113,02	112,98	113,02	113,05	112,78	113,01	113,02	113,02	112,85
Lira sterlina	1506,80	1506,80	1506,50	1506,80	1506 —	1504,45	1506,625	1506,80	1506,80	1505 —
Marco germanico	180,06	180.06	180,05	180,06	180 —	176,20	180,05	180,06	180,06	179,90
Scellino austriaco .	24,9865	24,9865	24,99	24,9865	25 —	24,90	24,989	24,9865	24,98	24,98
Escudo portoghese . .	21,878	21,21878	21,89	21,878	21,90	21,85	21,8375	21,878	21,87	22,80
Peseta spagnola .	8,9625	8,9625	8,965	8,9625	8,95	8,94	8,9635	8,9625	8,96	9 —

Media dei titoli del 30 luglio 1971

Rendita 5 % 1935	91,275
Redimibile 3,50 % 1934	98,675
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,50
» 5 % (Ricostruzione)	90,90
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,575
» 5 % (Città di Trieste)	91,425
» 5 % (Beni esteri)	89,10
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,425
» 5,50 % » » 1968-83	88,675
» 5,50 % » » 1969-84	93,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) . .	98,375
» 5 % (» 1° aprile 1974) . .	95,975
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	93,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	93,375
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	93,50
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	100 —
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) . .	97 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 luglio 1971

Dollaro USA	622,975
Dollaro canadese	611,225
Franco svizzero . .	152,465
Corona danese	83,095
Corona norvegese . .	87,692
Corona svedese .	120,775
Fiorino olandese	175,407
Franco belga	12,554
Franco francese . .	113,015
Lira sterlina	1506,712
Marco germanico . .	180,055
Scellino austriaco . .	24,988
Escudo portoghese .	21,883
Peseta spagnola . .	8,963

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1971

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1971 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 30 giugno 1971			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 1970			15.143		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	4.641.356			
	residui	656.852			
	Totale		5.298.203		
Accensione di prestiti	competenza	577.230			
	residui	3.239			
	Totale		580.469		
Spese correnti	competenza			3.856.992	
	residui			707.974	
	Totale				4.564.966
Spese in conto capitale	competenza			803.502	
	residui			298.378	
	Totale				1.101.880
Rimborso di prestiti	competenza			80.394	
	residui			68.155	
	Totale				148.549
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		3.613.212		3.193.094	
Conti correnti		10.907.363		10.685.972	
Incassi da regolare		2.543.272		2.543.171	
Altre gestioni		7.707.221		7.230.670	
	Totale		24.771.068		23.652.90
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		58.740		110.760	
Pagamenti da regolare		78.439		437.972	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		855.053		1.256.552	
Altri crediti		6.495.729		6.864.611	
	Totale		7.487.961		8.669.895
	Totale complessivo		38.152.849		38.138.197
Fondo di cassa al 30 giugno 1971					14.652
	Totale a pareggio		38.152.849		38.152.849

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 giugno 1971 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		14.652	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	52.202		
Pagamenti da regolare	521.230		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	1.265.274		
Altri crediti	2.166.130		
Totale crediti		4.004.836	
In complesso			4.019.488
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	5.320.985		
Conti correnti	2.474.592		
Incassi da regolare	474.539		
Altre gestioni	1.073.712		
Totale debiti			9.343.828
Situazione del Tesoro (passività)			5.324.340

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 giugno 1971 L. 236.085 milioni.

L'ispettore generale: C. MARINUCCI

Il direttore generale del Tesoro: G. MICONI

(7308)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1971

ATTIVO

ATTIVO		
Oro in cassa	L.	1.802.408.122.068 —
Cassa	»	199.019.218.827 —
Portafoglio su piazze italiane	»	1.015.098.582.832 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	351.894.180 —
Anticipazioni	»	570.396.231.176 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	2.033.854.283.829 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	3.856.634.162.446 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	960.424.479.510 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	339.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	1.377.916.472.012 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	149.782.848.878 —
Spese	»	170.071.998.800 —
	L.	12.474.958.294.559 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	11.655.289.862.019 —
	L.	24.130.248.156.578 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	1.768.483.116 —
TOTALE GENERALE	L.	24.132.016.639.694 —

PASSIVO

PASSIVO				
Circolazione			L.	6.456 995 079 000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca			»	78 788 785 925 —
Depositi in conto corrente liberi			»	218 521 041 971 —
Conti correnti vincolati			»	4 239 821.779 265 —
Creditori diversi			»	1 266 583 050 609 —
Rendite del corrente esercizio			»	184 504 080 805 —
			L.	12.445.213.817.575 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —		
Fondo di riserva ordinario	»	16.101.675.113 —		
Fondo di riserva straordinario	»	13.342.801.871 —		29.744 476 984 —
			L.	12 474.958 294 559 —
Depositanti			»	11 655 289 862 019 —
			L.	24 130 248 156 578 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi			»	1 768 483 116 —
TOTALE GENERALE			L.	24.132.016 639 694 —

(7309)

Il Governatore: CARLI

Il Ragioniere generale: PESCATORE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esami a sette posti di preside negli istituti professionali alberghieri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento dell'istruzione media;

Visto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, recante norme sullo stato dei presidi negli istituti medi;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 397, recante norme relative alla nomina dei presidi e dei direttori degli istituti e scuole di istruzione media tecnica;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, recante norme sulla nomina dei capi di istituto;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165, sull'ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria;

Visto l'art. 2 della legge 2 aprile 1958, n. 303, recante norme sul servizio prestato nei ruoli speciali transitori del personale insegnante;

Vista la legge 25 maggio 1962, n. 545, con cui sono stati determinati i requisiti di anzianità per la partecipazione ai concorsi a posti di preside;

Vista la legge 14 novembre 1962, n. 1615, concernente le modalità di svolgimento dei suddetti concorsi;

Vista la legge 11 dicembre 1962, n. 1700, recante norme sulla valutazione del servizio prestato dai professori dei ruoli speciali transitori passati nei ruoli ordinari;

Visto l'art. 18 dei decreti del Presidente della Repubblica istitutivi degli istituti professionali alberghieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1965, n. 1746, contenente la modifica dell'art. 18 dei decreti presidenziali istitutivi di istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili;

Vista la legge 19 dicembre 1967, n. 1230, che modifica lo articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1700;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, concernente il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1969, n. 1334, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1965, n. 1746 sopra menzionato;

Rilevata la disponibilità dei posti vacanti di preside negli istituti professionali richiamati nel dispositivo del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a sette posti di preside negli istituti professionali alberghieri.

Art. 2.

Sono ammessi a partecipare al concorso di cui sopra:

a) i professori ordinari degli istituti professionali alberghieri, per il commercio e femminili, i quali siano provvisti di laurea e, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di cui al successivo art. 4, abbiano almeno sette anni di servizio di ruolo ordinario, effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati. Alle medesime condizioni possono partecipare i professori di materie non tecniche titolari di istituti professionali per l'agricoltura, per l'industria e l'artigianato e le attività marinare, che siano in possesso di laurea diversa da quella che ammette ai concorsi a presidi negli istituti di titolarità;

b) per un quinto dei posti i presidi di ruolo delle scuole tecniche commerciali e i presidi di scuola media già appartenenti al soppresso ruolo delle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo commerciale che siano in possesso di laurea e, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di cui al successivo art. 4, abbiano prestato effettivo servizio come presidi di ruolo per almeno un quadriennio e abbiano altresì conseguito l'idoneità in pubblico concorso per una cattedra negli istituti tecnici commerciali, per geometri e femminili;

c) i presidi di ruolo delle scuole tecniche commerciali, che, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 29 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, dimostrino di essere stati in possesso, alla data di entrata in vigore del citato decreto, del requisito di promuovibilità previsto dall'art. 8 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1680;

d) i presidi di ruolo di scuola media e i professori ordinari appartenenti a qualsiasi ruolo di scuola secondaria di secondo grado, i quali abbiano esercitato per incarico, per almeno un biennio, le funzioni di preside di istituto professionale, riportando, per ciascun anno, la qualifica di ottimo, fermi restando i requisiti del titolo di studio e di servizio rispettivamente previsti dalle precedenti lettere *b*) e *a*) (art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1969, n. 1334).

Sono ammessi altresì al concorso coloro che siano stati iscritti nella graduatoria di merito relativa al corrispondente concorso per posti di preside di istituto professionale bandito prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1965, n. 1746, indipendentemente dagli altri requisiti richiesti per l'ammissione dal presente decreto (art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1969, n. 1334).

Al concorso oggetto del presente decreto sono altresì ammessi coloro che si trovino nelle condizioni di cui ad uno dei commi precedenti e che, anzichè laureati, siano diplomati da cessati istituti superiori di magistero.

Fermi restando i requisiti di servizio e di laurea sopra indicati, possono partecipare, altresì, al concorso coloro che abbiano fatto parte nel passato dei ruoli degli istituti professionali ed abbiano, pertanto, conservato titolo alla restituzione ai ruoli dei predetti istituti (limitatamente ai tipi di istituti dei cui ruoli abbiano fatto parte).

Ai fini dell'ammissione al concorso indetto col presente decreto è valido il servizio prestato nei ruoli speciali transitori prima dell'immissione nei ruoli ordinari, ai sensi della legge 19 dicembre 1967, n. 1230, nonchè il servizio prestato in istituzioni scolastiche e culturali all'estero nei limiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215 (art. 25).

Al concorso non è ammesso il personale appartenente al ruolo dei presidi di prima categoria, nè i professori di ruolo di dattilografia e stenografia, ancorchè muniti di laurea.

Art. 3.

I titoli valutabili, ai fini del concorso, di cui al presente decreto, sono i seguenti:

a) servizio effettivamente prestato dal concorrente nelle scuole statali;

b) i titoli di studio e di cultura.

A parità di merito sono valutati i titoli di partecipazione alla guerra o alla lotta per la liberazione.

L'esame consisterà in un colloquio su argomenti attinenti alla scuola.

Art. 4.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo le modalità stabilite nel successivo art. 5, deve pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione professionale - Divisione 1ª, entro la mezzanotte del sessantesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Della tempestività dell'arrivo della domanda e dei documenti fa fede unicamente il timbro a data apposto sulla domanda stessa dall'ufficio corrispondenza della Direzione generale dell'istruzione professionale del Ministero.

Il Ministero non assume responsabilità alcuna per il ritardo o disguidi di domande e di comunicazioni inerenti al concorso anche se imputabili a fatti di terzi ed a causa di forza maggiore.

Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano fatto pervenire la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato e coloro che risultino sprovvisti dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso. I candidati ammessi al concorso e chiamati a sostenere la prova di esame (colloquio) dovranno presentarsi nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti, muniti di un valido documento di riconoscimento.

Decade dal diritto di sostenere la prova di esame-colloquio il candidato che non si presenti nel giorno e nell'ora a lui assegnati, salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi, che dovranno essere subito comunicati ed opportunamente comprovati; in tal caso la commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alle prove, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

Il Ministero non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso; nè per eventuali disguidi postali o telegrafici.

Art. 5.

Nella domanda per l'ammissione al concorso, redatta su carta legale, gli aspiranti dovranno indicare:

a) nome e cognome (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento;

d) istituto e sede dell'istituto di appartenenza (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza, nonchè l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della nomina nel ruolo ordinario nonchè quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza (specificare se la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sia avvenuta per effetto di concorso a cattedre, per esami e titoli, o per soli titoli, o per passaggio dai ruoli speciali transitori, o da scuola pareggiata o per assunzione senza concorso);

f) data di promozione ad ordinario;

g) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per tutta la durata del concorso.

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati:

1) diploma di laurea, in originale, o in copia autentica;

2) certificato del voto di laurea, quando questo non risulti dal diploma;

3) copia dello stato di servizio civile rilasciato dal competente provveditore agli studi, in carta legale, aggiornata dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

4) certificato rilasciato dai competenti capi d'istituto attestante il possesso dei requisiti di servizio necessari per l'ammissione al concorso, nonchè le qualifiche attribuite;

5) certificato di idoneità in concorso a cattedre rilasciato dal competente ufficio concorsi scuole medie del Ministero, limitatamente ai candidati di cui all'art. 2, lettera *b*), del presente decreto;

6) un breve *curriculum* del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa nonchè dell'attività didattica e culturale svolta;

7) ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse;

8) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni, che debbono essere presentate in unico esemplare. Le opere manoscritte o dattiloscritte non saranno prese in considerazione;

9) un elenco, in duplice copia, dei titoli (di studio, di servizio e culturali) e di ogni altro documento presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

I titoli di servizio, di studio e cultura, debbono essere adeguatamente documentati.

La restituzione dei titoli e dei documenti presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinuncia alla partecipazione al concorso o, qualora abbiano sostenuto la prova e non risultino inclusi nelle graduatorie di merito, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura e all'esito del concorso.

Art. 6.

I vincitori che rinunzieranno alla nomina o che non raggiungeranno la sede entro il termine loro assegnato saranno dichiarati decaduti da ogni diritto derivante dal concorso e non saranno ammessi a partecipare al concorso successivo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 novembre 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *febbraio* 1971
Registro n. 9, *foglio n.* 105

(6908)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine utile per la presentazione delle istanze d'ammissione al concorso pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nella Liguria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto ministeriale n. 50872 del 18 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti 18 febbraio 1971, al registro n. 3, foglio n. 307, col quale è stato indetto un concorso pubblico regionale per esami e titoli a dieci posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnico-direttiva del genio civile per gli uffici di questa amministrazione aventi sede nella Liguria;

Considerato l'opportunità di prorogare sino a trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il termine per la presentazione delle istanze di ammissione al concorso in parola ai fini di consentire la partecipazione di un maggior numero di candidati;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle istanze di ammissione al concorso pubblico regionale per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnico-direttiva del genio civile per gli uffici di questa amministrazione aventi sede nella Liguria, indetto con decreto ministeriale n. 50872 del 18 dicembre 1970, citato nelle premesse, è prorogato sino a trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1971
Registro n. 11, *foglio n.* 35

(6903)

Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nella Calabria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1970 al registro n. 23, foglio n. 207, col quale è stato indetto un concorso pubblico regionale per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nella Calabria;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso pubblico regionale per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nella Calabria, indetto con decreto ministeriale 7 dicembre 1970, citato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Borghese dott. Nicolò, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Scalia dott. ing. Francesco, ispettore generale del genio civile;

D'Ambrosio dott. ing. Quintino, ingegnere capo del genio civile;

Iannelli prof. Giovanni, docente di «acquedotti e fognature» presso l'Università di Napoli;

Greco prof. Carlo, docente di «strutture speciali» presso l'Università di Napoli;

Mammone prof. Giuseppe, ordinario di lingua inglese presso l'I.T.C. di Catanzaro;

Mascaro prof. Francesco, ordinario di lingua tedesca presso la scuola media Feroleto Antico di Catanzaro.

Segretario:

Aloi dott. Vitaliano, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione centrale.

Alla presunta spesa di L. 400.000 occorrenti per il funzionamento della commissione predetta, si farà fronte con impegno sul cap. 1202/2 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso.

Roma, addì 24 aprile 1971

p. *il Ministro*: SCARLATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1971
Registro n. 10, *foglio n.* 191

(6809)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Orvieto

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 2 dicembre 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Orvieto (Terni);

Visto il decreto ministeriale in data 28 giugno 1971 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748, e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Orvieto, nell'ordine appresso indicato:

1. Ferretti dott. Gustavo	punti	87,75	su 132
2. Ruggieri dott. Angelantonio	»	85,95	»
3. Zoia dott. Mario	»	83,08	»
4. D'Ancona dott. Antonio	»	81,36	»
5. Vernuccio dott. Giovanni	»	80,35	»
6. Anania dott. Pantaleone	»	79,77	»
7. Tognazzi Luciano	»	79,23	»
8. Spani dott. Tommaso	»	79,06	»
9. Guarini dott. Giuseppe	»	79,02	»
10. Geraci dott. Vincenzo	»	78,92	»
11. Di Giovine dott. Gaetano	»	78,68	»
12. Sallustio dott. Vito	»	78,51	»
13. Gasponi Vittorio	»	76,85	»
14. Vitale Francesco	»	76,33	»
15. Rollone Eusebio	»	76 —	»
16. Pellei Athos	»	75,91	»
17. Marassi dott. Fulvio	»	75,89	»
18. Maddalone Pasquale	»	75,60	»
19. Caruana Salvatore	»	75,50	»
20. D'Amico dott. Luigi	»	75,41	»
21. Mussetti Tranquillo	»	74,75	»
22. Pannone dott. Francesco	»	74,38	»
23. Laurenza dott. Giovanni	»	73,90	»
24. Milanesi dott. Luigi	»	73,85	»
25. Coco dott. Vincenzo	»	73,35	»
26. Moriconi dott. Benito	»	73,24	»
27. Bartalena dott. Valentino	»	73.19	»
28. Pontarollo dott. Riccardo	»	72,96	»
29. Perruggino Giovanni	punti	72,66	su 132
30. Puglisi dott. Carmelo	»	72,57	»
31. Settis Rocco	»	71,89	»
32. Boianelli dott. Ferdinando	»	71,73	»
33. Parini Antonio	»	71,66	»
34. Ventriglia dott. Giovanni	»	71,27	»
35. Imboldi dott. Rocco Emilio	»	71,19	»
36. Mazza dott. Osvaldo	»	71,15	»
37. Di Blasi dott. Giuseppe	»	70,96	»
38. Bianchi Rodolfo	»	70,87	»
39. Lauletta dott. Angelo	»	70,51	»
40. De Pascale dott. Mario	»	70,18	»
41. Schioppa dott. Gino	»	70,15	»
42. Fulciniti dott. Salvatore	»	70,10	»
43. Gangi Michele	»	70,08	»
44. De Negri dott. Enrico	»	69,99	»
45. Bellizzi Alessandro	«	69,08	»
46. Evangelisti Ugo	»	69,06	»
47. Filippi dott. Davide	»	68,95	»
48. Capitanelli dott. Nerino	»	68,62	»
49. Faissola Giovanni	»	68,22	»
50. Barbieri dott. Silvio	»	67,98	»
51. Tollis Camillo	»	67,93	»
52. Delli Paoli dott. Dante	»	67,83	»
53. Sperduti Michele	»	66,87	»
54. Ballarotto dott. Oliviero	»	66,56	»
55. Travaglini dott. Giuseppe	»	65,65	»
56. Piscitelli Ferruccio	»	65,54	»
57. Gangarelli dott. Luigi	»	65,19	»
58. Bellotoma Giovanni	»	64,11	»
59. Ceruti Giuseppe	»	63,14	»
60. Pellegrino Guelfo	»	62,47	»
61. Paoluzzi Remo	»	61,93	»
62. Salari Giuseppe	»	61,68	»
63. Agnoli Mario	»	61,62	»
64. Lunghi Gaetano	»	61,51	»
65. Fratini Mario	»	61,40	»
66. Ridolfo Francesco	»	60,97	»
67. Pacifici Luigi	»	60,66	»
68. Narducci Fiorenzo	»	60 —	»
69. Scuto Giuseppe	»	58,91	»
70. Pascale Vittorio	»	58,59	»
71. Nepomuceno Renato	»	58,56	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(6929)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Ercolano

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 22 aprile 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Ercolano (Napoli);

Visto il decreto ministeriale in data 13 novembre 1970, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748, e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Ercolano, nell'ordine appresso indicato:

1. Dell'Isola dott. Erasmo	punti	89,73	su 132
2. Ruggieri dott. Angelantonio	»	82,95	»
3. Pittà dott. Giuseppe	»	79,96	»
4. Bartelloni dott. Manlio	»	79,86	»
5. Micio dott. Ardesino	»	79,73	»
6. Benecchi dott. Fernando	»	79,58	»
7. Ilari dott. Vergilio	»	79,21	»
8. Tognazzi Luciano	»	78,23	»
9. Pulli dott. Italo	»	78,15	»
10. Sacchitelli dott. Mario	»	78,13	»

11. Vacirca dott. Salvatore .	punti	77,83	su 132
12. Bertino dott. Giuseppe .	»	77,81	»
13. Marchese dott. Francesco	»	77,62	»
14. Russo Luigi	»	77,33	»
15. Spani dott. Tommaso	»	77,06	»
16 Montagano Mario .	»	76,58	»
17. Guarini dott. Giuseppe .	»	76,02	»
18. Geraci dott. Vincenzo	»	75,92	»
19. Sallustio dott. Vito	»	75,51	»
20. Seclì dott. Ernesto	»	75,30	»
21. Di Giovine dott. Gaetano	»	74,68	»
22. Maddalone Pasquale	»	74,60	»
23. Di Stefano Ruggiero	»	74,50	»
24. Iannettone dott. Giovanni	»	74,39	»
25. Gangi Michele	»	74,08	»
26. Caruana Salvatore	»	73,50	»
27. Pannone dott. Francesco	»	73,38	»
28. Perri Marziale	»	73,02	»
29. Rollone Eusebio	»	73 —	»
30. Laurenza dott. Giovanni	»	72,90	»
31. Vitale Francesco	»	72,83	»
32. Salerno dott. Vincenzo .	»	72,23	»
33. Bartalena dott. Valentino	»	72,19	»
34. Milanesi dott Luigi	»	71,85	»
35. Dalmazzo Francesco	»	71,06	»
36. Perruggino Giovanni	»	70,66	»
37. Lomonaco dott. Aldo	»	70,43	»
38. Mantelli Erminio	»	69,98	»
39. Di Blasi dott. Giuseppe .	»	69,96	»
40. Lauletta dott. Angelo	»	69,51	»
41. Puglisi dott. Carmelo	»	69,46	»
42. Forlani dott. Remo	»	69,45	»
43. De Pascale dott. Mario .		69,18	»
44. De Negri dott. Enrico .	»	68,99	»
45. Fulciniti dott. Salvatore	»	68,10	»
46. Bellizzi Alessandro	»	68,08	»
47. Filippi dott. Davide	»	67,95	»
48. Facchini Mario	»	67,72	»
49. Panuccio dott. Rocco	»	67,64	»
50. Capitanelli dott. Nerino	»	67,62	»
51. Franco Sabato	»	67,47	»
52. Faissola Giovanni	»	67,22	»
53. Mazza dott. Osvaldo	»	67,15	»
54. Barbieri dott. Silvio	»	66,98	»
55. Delli Paoli dott. Dante .	»	66,83	»
56. Franzolin Candido	»	66,62	»
57. Sperduti Michele	»	65,87	»
58. Miceli Vittorio	»	65,69	»
59. Travaglini dott. Giuseppe	»	65,65	»
60. Di Giovanni dott. Carmine .	»	65,41	»
61. Achilli Amedeo	»	65,06	»
62. Labriola Antonio	»	64,85	»
63. Stenghele Giuseppe	»	63,89	»
64. Guercio Aldo Stefano	»	63,49	»
65. Taranto Fausto	»	63,33	»
66. Piscitelli Ferruccio	»	63,04	»
67. Ciampa Pietro	»	61,88	»
68. Summo dott. Vito	»	60,31	»
69. Trullo Antonio	»	59,76	»
70. Persoglio Domenico	»	57,04	»
71. Nepomuceno Renato .	»	54,56	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(6930)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Legnano

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 2 dicembre 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Legnano (Milano);

Visto il decreto ministeriale in data 18 giugno 1971 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748, e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Legnano, nell'ordine appresso indicato:

1. Bertinetti dott Mario	punti	84,47	su 132
2. Campanella dott. Giovanni . . .	»	80,75	»
3. Procaccini dott. Domenico . . .	»	78,81	»
4. Landoni dott. Luigi	»	78,56	»
5. Ioli dott. Giovanni	»	78,40	»
6. Palatiello dott. Vincenzo . . .	»	77,69	»
7. Polledri dott. Giuseppe .	»	77,21	»
8. Tognocchi dott. Candido	»	76,58	»
9. Polledri dott. Angelo	»	76,53	»
10. Bocchia dott. Paolino	»	75,91	»
11. Bortolan dott. Mariano	»	73,28	»
12. Paiotti dott. Dante	»	70,56	»
13. Mangiaterra dott. Giuseppe . . .	»	69,33	»
14. Fiora dott. Sergio	»	69,26	»
15. Coverlizza dott. Mario	»	67,47	»
16. Manzini dott. Dario	»	64,16	»
17. Zon dott. Italo Orlando . . .	»	56,93	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(6928)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a quattordici posti di fisico in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa, n. 24 in data 12 giugno 1971 (data di pubblicazione 28 giugno 1971) è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1971, registro n. 25 Difesa, foglio n. 346, riguardante l'esito del concorso per esami a quattordici posti di fisico in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina.

(6902)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.